Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 25 del 31 gennaio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
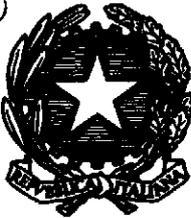
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 19

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 38.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 39.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 41.

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

SOMMARIO

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 38. — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988* . *Pag.* 3

Accordo . . . . » 5

Lavori preparatori . . . . » 30

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 39. — *Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione* » 31

Protocollo . . . . » 33

Annesso tecnico » 42

Dichiarazione . . . . » 51

Traduzione non ufficiale » 53

Lavori preparatori . . . . » 80

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40. — *Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989* . . . . » 81

Protocolli aggiuntivi:
- del 2 febbraio 1989 . . . . » 83
  - allegato » 90
- del 16 febbraio 1989 . . . . » 107
  - allegato » 114
- del 20 marzo 1989 . . . . » 131
  - allegato » 137
- del 12 aprile 1989 » 155
  - allegato » 162
- del 19 aprile 1989 » 179
  - allegato . . . . » 186
- del 31 maggio 1989 . . . . » 203
  - allegato » 209

Lavori preparatori . . . . » 226

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 41. — *Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989* . . . . » 227

Trattato . . . . » 229

Lavori preparatori . . . . » 235

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 38.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, GOVERNI DI STATI MEMBRI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA, IL GOVERNO DEL GIAPPONE ED IL GOVERNO DEL CANADA PER LA COOPERAZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DETTAGLIATA, ALLO SVILUPPO, ALL'ESERCIZIO ED ALL'UTILIZZAZIONE DELLA STAZIONE SPAZIALE CIVILE ABITATA IN PERMANENZA

Il Governo degli Stati Uniti d'America (qui di seguito citato come "il Governo degli Stati Uniti" o "gli Stati Uniti"),

I Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito collettivamente citati come "i Governi Europei" o "il Partner Europeo"),

Il Governo del Giappone (qui di seguito citato anche come "il Giappone"), e

Il Governo del Canada (qui di seguito citato anche come "il Canada"),

Ricordato che nel proprio messaggio sullo stato dell'Unione del 25 gennaio 1984, il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (NASA) della realizzazione e della messa in orbita entro un decennio di una Stazione Spaziale abitata in permanenza ed ha invitato gli Amici e Alleati degli Stati Uniti a partecipare al suo sviluppo ed alla sua utilizzazione ed a condividerne i benefici al fine di promuovere la pace, la prosperità e la libertà; ricordate altresì le comunicazioni dell'Amministratore della NASA che ribadiscono l'interesse degli Stati Uniti ad una cooperazione internazionale nel programma della Stazione Spaziale,

Ricordati i termini della Risoluzione adottata il 31 gennaio 1985 dal Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) riunito a livello ministeriale, e la comunicazione di tali termini al Governo degli Stati Uniti, e ricordato che il Programma Columbus, avviato a tale scopo nell'ambito dell'ESA, in conformità con le sue finalità quali definite all'Articolo II della Convenzione che l'ha istituita, svilupperà alcuni elementi della Stazione Spaziale civile abitata in permanenza,

Ricordato che il Primo Ministro del Canada ha accettato l'invito sopra citato in occasione della riunione al vertice con il Presidente degli Stati Uniti, tenutasi a Quebec nel marzo 1985, e che i due Governi hanno confermato il loro interesse a cooperare in occasione della riunione al vertice tenutasi a Washington, D.C., nel marzo 1986,

Ricordato l'interesse che il Giappone ha manifestato per il programma della Stazione Spaziale in occasione delle visite dell'Amministratore della NASA in Giappone nel 1984 e nel 1985,

Considerato il Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA per la Esecuzione di Studi Paralleli di Definizione degli Elementi e di Progettazione Preliminare (Fase B) destinati a condurre ad una Ulteriore Cooperazione per lo Sviluppo, l'Esercizio e l'Utilizzazione di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 3 giugno 1985, ed il Memorandum di Intesa fra

la NASA ed il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (MOSST) del Canada relativo ad un Programma di Cooperazione per la Definizione degli Elementi e la Progettazione Preliminare (Fase B) di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 16 aprile 1985,

Considerato il Memorandum di Intesa fra la NASA e l'Agenzia per la Scienza e la Tecnologia (STA) del Giappone relativo al Programma di Cooperazione per le Attività di Definizione degli Elementi e di Progettazione Preliminare di una Stazione Spaziale Abitata in Permanenza, entrato in vigore il 9 maggio 1985 e concluso nel quadro dell'Accordo relativo alla Cooperazione in materia di Ricerca e di Sviluppo della Scienza e della Tecnologia, stipulato fra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo del Giappone ed entrato in vigore il 1° maggio 1980,

Notato inoltre che tali Memorandum di Intesa sono stati realizzati con successo grazie alla cooperazione che si è stabilita fra la NASA e l'ESA, la NASA e la STA e la NASA ed il MOSST nel quadro dell'esecuzione delle attività di definizione degli elementi e di progettazione preliminare,

Ricordato il Trattato sui Principi che Regolano le Attività degli Stati nell'Esplorazione e Uso dello Spazio Cosmico, inclusa la Luna e gli altri Corpi Celesti (qui di seguito citato come "il Trattato sullo Spazio Cosmico"), entrato in vigore il 10 ottobre 1967,

Ricordato l'Accordo per il Salvataggio degli Astronauti e per la Restituzione degli Astronauti e degli Oggetti inviati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito citato come "l'Accordo per il Salvataggio"), entrato in vigore il 3 dicembre 1968,

Ricordata la Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Lanciati nello Spazio (qui di seguito citata come "la Convenzione sulla Responsabilità"), entrata in vigore il 1° settembre 1972,

Ricordata la Convenzione sull'Immatricolazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico (qui di seguito citata come "la Convenzione sull'Immatricolazione"), entrata in vigore il 15 settembre 1976,

Ricordata la loro lunga e fruttuosa cooperazione per l'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico attraverso le attività di cooperazione realizzate con successo in una vasta gamma di settori della scienza e delle applicazioni spaziali,

Ricordata la partecipazione dell'ESA e del Canada al Sistema di Trasporto Spaziale degli Stati Uniti mediante lo sviluppo da parte dell'Europa del primo laboratorio spaziale abitato, Spacelab, e lo sviluppo da parte del Canada del Sistema Telemanipolatore,

Ricordata la partecipazione del Giappone al programma spaziale degli Stati Uniti mediante il "First Materials Processing Test" (Primo Esperimento di Trattamento dei Materiali),

Convinti che la Stazione Spaziale offrirà una possibilità unica nel suo genere di cooperazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia spaziale, grazie alle condizioni ambientali di microgravità, di vuoto quasi assoluto nello spazio ed alla potenzialità offerta dalla posizione favorevole della Stazione Spaziale per l'osservazione della Terra e del resto dell'Universo,

Convinti che la collaborazione nella Stazione Spaziale civile abitata in permanenza rafforzerà tale cooperazione stabilendo relazioni di lungo termine reciprocamente benefiche e sviluppando ulteriormente la cooperazione nel campo dell'esplorazione e dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico,

Riconoscendo che la NASA e l'ESA, la NASA ed il Governo del Giappone, la NASA ed il MOSST hanno elaborato dei Memorandum di Intesa di Cooperazione per la Progettazione degli Elementi, lo Sviluppo, l'Esercizio e l'Utilizzazione della Stazione Spaziale Civile Abitata in Permanenza in connessione con i negoziati governativi per il presente Accordo e che questi Memorandum di Intesa forniranno norme dettagliate di attuazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo,

Riconoscendo, alla luce di quanto precede, che è auspicabile stabilire fra il Governo degli Stati Uniti, i Governi Europei, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada un quadro generale normativo di riferimento per la progettazione, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Contenuto e Finalità

1. La finalità del presente Accordo è di stabilire, sulla base di un sincero rapporto di associazione, un quadro di cooperazione internazionale a lungo termine fra i "Partners", relativo alla progettazione degli elementi, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione di una Stazione Spaziale civile abitata in permanenza a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale. Tale Stazione Spaziale civile abitata in permanenza farà progredire l'uso scientifico, tecnologico e commerciale dello spazio extra-atmosferico. Il presente Accordo definisce specificatamente la natura di tale associazione, ivi compresi i diritti e gli obblighi rispettivi dei "Partners" nel quadro di tale cooperazione. L'Accordo prevede inoltre meccanismi e misure specifiche atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi prefissi.

2. Il Governo degli Stati Uniti ha un programma di Stazione Spaziale che porterà alla realizzazione di una Stazione Spaziale statunitense di nucleo centrale. I Governi Europei, in qualità di governi di Stati membri dell'Agenzia Spaziale Europea, il Governo del Giappone e il Governo del Canada hanno dei programmi spaziali per realizzare importanti elementi che, con il nucleo centrale della

Stazione Spaziale statunitense, costituiranno un complesso di Stazione Spaziale internazionale dotato di maggiori potenzialità, ciò che permetterà di incrementare l'uso dello spazio a beneficio di tutte le nazioni partecipanti e dell'umanità. Il contributo del Canada sarà un elemento essenziale dell'infrastruttura del complesso della Stazione Spaziale internazionale. Il presente Accordo enumera, nell'Allegato, gli elementi che saranno forniti dai "Partners" per formare il complesso della Stazione Spaziale internazionale.

3. Il complesso della Stazione Spaziale internazionale civile abitata in permanenza (qui di seguito citato come "la Stazione Spaziale") sarà un'installazione polivalente posta in orbita terrestre bassa comprendente elementi abitati ed elementi non abitati. Esso sarà composto da una base abitata in permanenza comprendente elementi forniti da tutti i "Partners", da piattaforme non abitate su orbita quasi polare, da un laboratorio abitabile autonomo, la cui assistenza verrà effettuata presso la base abitata, e da elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale.

4. La Stazione Spaziale è concepita in modo da avere carattere evolutivo. I diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" riguardanti la sua evoluzione sono sottoposti a specifiche disposizioni a norma dell'Articolo 14.

Articolo 2
Diritti ed Obblighi Internazionali

1. Lo sviluppo, esercizio ed utilizzazione della Stazione Spaziale sono espletati in conformità al diritto internazionale, ivi compreso il Trattato sullo Spazio Cosmico, l'Accordo per il Salvataggio, la Convenzione sulla Responsabilità e la Convenzione sull'Immatricolazione.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo tale da:

(a) modificare i diritti e gli obblighi degli "Stati Partner" fra di loro o nei riguardi di altri Stati, stabiliti nei trattati di cui al punto 1 del presente Articolo, salvo quanto diversamente disposto all'Articolo 16;

(b) incidere sui diritti e sugli obblighi degli "Stati Partner" nell'esplorazione o nell'uso dello spazio extra-atmosferico, sia singolarmente, sia in cooperazione con altri Stati, per attività non connesse con la Stazione Spaziale; ovvero

(c) costituire una base per la rivendicazione di diritti di proprietà nazionale sullo spazio extra-atmosferico o su una qualsiasi parte di esso.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le definizioni seguenti:

(a) "presente Accordo":
il presente Accordo, ivi compreso l'Allegato;

(b) "i Partners" (o, ove appropriato, "ciascun Partner"):
il Governo degli Stati Uniti; i Governi Europei elencati nel Preambolo che diventano Parti del presente Accordo, come pure qualsiasi altro Governo Europeo che dovesse aderire al presente Accordo in conformità all'Articolo 25.3, agenti collettivamente quale soggetto unico; il Governo del Giappone; il Governo del Canada;

(c) "Stato Partner":
ciascuna Parte contraente per la quale il presente Accordo sia entrato in vigore, in conformità all'Articolo 25.

Articolo 4
Enti od Organizzazioni Cooperanti

1. I "Partners" convengono che l'Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio (qui di seguito indicata come "NASA") per gli Stati Uniti, l'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito indicata come "ESA") per i Governi Europei, il Ministero di Stato per le Scienze e la Tecnologia (qui di seguito indicato come "MOSST") per il Governo del Canada, saranno gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti responsabili dell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale. La designazione dell'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone per l'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale sarà effettuata nel Memorandum di Intesa tra la NASA ed il Governo del Giappone, di cui al seguente comma 2.

2. Gli Enti o le Organizzazioni Cooperanti attueranno la cooperazione per la Stazione Spaziale in conformità alle disposizioni relative del presente Accordo, ai rispettivi Memorandum di Intesa fra la NASA e l'ESA, la NASA ed il MOSST nonchè la NASA ed il Governo del Giappone, riguardanti la progettazione degli elementi, lo sviluppo, l'esercizio e l'utilizzazione della Stazione Spaziale (qui di seguito indicati come "i Memorandum") ed alle intese fra la NASA ed uno o più Enti od Organizzazioni Cooperanti che attuano i Memorandum (qui di seguito indicate come "intese di attuazione"). I Memorandum saranno subordinati al presente Accordo e le intese di attuazione saranno subordinate ai Memorandum.

3. Qualora una disposizione di un Memorandum enunci diritti od obblighi accettati da un Ente od una Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, dal Governo del Giappone) che non sia Parte di tale Memorandum, tale disposizione non potrà essere modificata senza l'accordo scritto di quell'Ente od Organizzazione Cooperante (o, nel caso del Giappone, del Governo del Giappone).

Articolo 5
Immatricolazione, Giurisdizione e Controllo

1. Conformemente all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" immatricola come oggetti

spaziali gli elementi di volo che fornisce, elencati nell'Allegato, avendo il "Partner Europeo" delegato tale responsabilità all'ESA, che agisce in suo nome e per suo conto.

2. Conformemente all'Articolo VIII del Trattato sullo Spazio Cosmico e all'Articolo II della Convenzione sull'Immatricolazione, ciascun "Partner" conserva la propria giurisdizione ed il proprio controllo sugli elementi che immatricola in conformità con il comma 1 di cui sopra e sul personale, entro o sopra la Stazione Spaziale, che sia suo cittadino. L'esercizio di tale giurisdizione e controllo sarà sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Articolo 6
Proprietà degli Elementi e delle Attrezzature

1. Gli Stati Uniti, il "Partner Europeo" ed il Canada, agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, ed una persona giuridica che il Giappone designerà al momento del deposito del suo apposito strumento, conformemente all'Articolo 25.2, sono proprietari degli elementi, elencati nell'Allegato, che essi rispettivamente forniscono, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, si notificheranno reciprocamente ogni informazione relativa alla proprietà delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale.

2. Il "Partner Europeo" affida all'ESA, agente in suo nome e per suo conto, la proprietà degli elementi che esso fornisce, come anche di ogni altra attrezzatura sviluppata e finanziata nel quadro di un programma dell'ESA, a titolo di contributo alla Stazione Spaziale, al suo esercizio o alla sua utilizzazione.

3. Il trasferimento della proprietà degli elementi elencati nell'Allegato oppure delle attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale non incide sui diritti e sugli obblighi dei "Partners" ai sensi del presente Accordo, dei Memorandum o delle intese di attuazione.

4. Un non-"Partner" od una persona giuridica privata che rientri sotto la giurisdizione di un non-"Partner" non può essere proprietario di attrezzature installate nella o sulla Stazione Spaziale, e la proprietà degli elementi elencati nell'Allegato non può essergli trasferita senza il previo accordo degli altri "Partners". Qualsiasi atto di trasferimento, di proprietà di elementi elencati nell'Allegato deve essere previamente notificato agli altri "Partners".

5. Sulla proprietà di attrezzature o materiali forniti da un utilizzatore non incide la mera presenza di tali attrezzature o materiali nella o sulla Stazione Spaziale.

6. La proprietà o l'immatricolazione di elementi o la proprietà di attrezzature non sono in alcun caso considerate come costituenti indicazione di proprietà del materiale o dei dati risultanti dalle attività realizzate entro o sopra la Stazione Spaziale.

7. L'esercizio dei diritti di proprietà su elementi ed attrezzature è sottoposto alle specifiche disposizioni del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione, ivi comprese le procedure relative in essi stabilite.

Articolo 7
Gestione

1. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili della gestione e della direzione del loro programma, conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono altresì responsabili del coordinamento complessivo del programma e della direzione complessiva della Stazione Spaziale, salvo quanto diversamente disposto nel presente Articolo e nei Memorandum. Inoltre, gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili dell'ingegneria e dell'integrazione del sistema complessivo e della definizione dei requisiti e dei piani di sicurezza generale conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili anche della pianificazione complessiva e della direzione giornaliera ordinaria della base abitata e della piattaforma polare degli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Inoltre, gli Stati Uniti, agenti tramite la NASA, sono responsabili della gestione delle loro attività di utilizzazione della Stazione Spaziale, in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione.

2. Compatibilmente con le responsabilità complessive della NASA di cui sopra, gli altri "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sono rispettivamente responsabili della gestione e della direzione dei propri programmi, dell'ingegneria e dell'integrazione di sistema per gli elementi che essi forniscono, della definizione e attuazione dei requisiti e dei piani dettagliati di sicurezza per gli elementi forniti, nonchè dell'assistenza alla NASA per la pianificazione complessiva e per la direzione giornaliera ordinaria della base abitata, in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione. Gli altri "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, sono individualmente responsabili della gestione delle loro rispettive attività di utilizzazione della Stazione Spaziale in conformità alle disposizioni dei Memorandum e delle intese di attuazione.

3. Nei limiti in cui un problema di progettazione e di sviluppo riguardi esclusivamente elementi della base abitata forniti dal "Partner Europeo", dal Giappone o dal Canada, e non sia previsto nella congiunta documentazione di programma concordata, di cui ai Memorandum, le decisioni relative a tali elementi potranno essere

prese dal "Partner" interessato, agente tramite il proprio Ente o la propria Organizzazione Cooperante.

4. Il "Partner Europeo", agente tramite l'ESA, è responsabile della progettazione, dello sviluppo e della pianificazione e direzione giornaliera ordinaria della piattaforma polare che esso fornisce e del Laboratorio Abitabile Autonomo (qui di seguito indicato come "MTFF") nella misura in cui tali attività non abbiano riflessi sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA o sulla base abitata collegati con le operazioni di assistenza loro proprie, in conformità alle disposizioni del Memorandum tra la NASA e l'ESA e delle intese di attuazione.

5. Le responsabilità del processo decisionale che i "Partners" ed i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti hanno in merito agli elementi rispettivamente forniti sono specificate nel presente Accordo e nei Memorandum. I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, istituiscono e sono membri degli organi di gestione incaricati della pianificazione e del coordinamento delle attività relative alla progettazione ed allo sviluppo della Stazione Spaziale, nonché al suo esercizio ed alla sua utilizzazione sicuri, efficienti ed efficaci, come previsto nel presente Accordo e nei Memorandum. In tali organi di gestione, l'obiettivo del processo decisionale è il consenso. I Memorandum specificano inoltre i meccanismi decisionali in seno a tali organi di gestione, qualora gli Enti od Organizzazioni Cooperanti non pervengano ad un consenso, ivi comprese le decisioni della NASA relative alla base abitata o di un altro Ente od Organizzazione Cooperante relative agli elementi che sono separati dalla base abitata.

Articolo 8
Progettazione degli Elementi e Sviluppo

Ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, progetta e sviluppa gli elementi che fornisce, ivi compresi gli elementi a terra specifici per la Stazione Spaziale atti ad assicurare il supporto all'esercizio continuo ed alla piena utilizzazione internazionale degli elementi di volo, in conformità all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonché ai Memorandum ed alle intese di attuazione.

Articolo 9
Utilizzazione

1. Gli Stati Uniti conservano l'uso degli elementi di utilizzazione della base abitata che essi forniscono, salvo quanto diversamente disposto nel presente comma e nel successivo comma 5. Gli Stati Uniti mettono a disposizione degli altri "Partners" le risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale da essi fornita per l'esercizio e l'utilizzazione della base abitata. In cambio della fornitura di tali risorse da parte degli Stati Uniti al "Partner Europeo" ed al Giappone, il "Partner Europeo" ed il Giappone mettono a disposizione degli Stati Uniti un tanto per cento

fisso dell'uso rispettivamente del Modulo Pressurizzato Attaccato (qui di seguito indicato come "APM") e del Modulo di Sperimentazione Giapponese (qui di seguito indicato come "JEM").

2. Il "Partner Europeo" conserva l'uso dello MTFF e dello APM che esso fornisce, salvo quanto diversamente disposto nei commi 1 e 5 del presente Articolo.

3. Gli Stati Uniti ed il "Partner Europeo" condividono l'uso delle loro rispettive piattaforme polari sulla base di corrispettive condizioni di reciprocità.

4. Il Giappone conserva l'uso del JEM che esso fornisce, salvo quanto diversamente disposto nei commi 1 e 5 del presente Articolo.

5. Il Canada mette a disposizione degli altri "Partners" le risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale da esso fornita per l'esercizio e l'uso della base abitata. In cambio della fornitura da parte del Canada di una parte essenziale dell'infrastruttura della Stazione Spaziale, tutti gli altri "Partners" mettono a disposizione del Canada un tanto per cento fisso dell'uso di tutti gli elementi di utilizzazione della base abitata e delle piattaforme polari.

6. I commi da 1 a 5 di cui sopra descrivono le quote di ripartizione fra i "Partners" degli elementi di utilizzazione della Stazione Spaziale e delle risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale. Le quote di ripartizione specifiche dei "Partners" sono enunciate nei Memorandum e nelle intese di attuazione. Le risorse della base abitata destinate all'assistenza dello MTFF saranno disponibili secondo quanto indicato nel Memorandum fra la NASA e l'ESA e nelle intese di attuazione.

7. I "Partners" hanno il diritto di permutare o di vendere qualsiasi porzione delle rispettive ripartizioni. Gli Stati Uniti avranno l'opzione di acquistare o di permutare un tanto per cento fisso dello MTFF secondo quanto disposto nel Memorandum fra la NASA e l'ESA. Le modalità e le condizioni di tali permute o vendite saranno stabilite caso per caso tra le Parti partecipanti alla transazione.

8. Ogni "Partner" potrà utilizzare le proprie quote di ripartizione e selezionare per esse utilizzatori per qualsiasi scopo compatibile con le finalità del presente Accordo e con quanto disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione, fatto salvo che:

(a) qualsiasi proposto impiego di un elemento di utilizzazione da un non-"Partner" o da una persona giuridica privata posta sotto la giurisdizione di un non-"Partner", dovrà essere preventivamente notificato a tutti i "Partners", tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, e necessiterà altresì del consenso del "Partner" che abbia fornito tale elemento e, ove si tratti di un elemento della base abitata o agganciato alla base abitata, degli Stati Uniti;

(b) il "Partner" che abbia fornito un elemento determinerà se l'impiego previsto di tale elemento corrisponda a fini pacifici, restando inteso che il presente paragrafo non potrà essere invocato per impedire ad uno dei "Partners" di utilizzare risorse derivate dall'infrastruttura della Stazione Spaziale.

9. Nella utilizzazione della Stazione Spaziale, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, cercherà mediante i meccanismi stabiliti nei Memorandum, di non causare gravi conseguenze negative per l'uso della Stazione Spaziale da parte degli altri "Partners".

10. Ogni "Partner" assicurerà agli altri "Partners", secondo le rispettive quote di ripartizione, l'accesso agli elementi della Stazione Spaziale di sua proprietà e la loro utilizzazione.

11. Ai fini del presente Articolo, il termine "non-'Partner'" non si applica ad uno Stato Membro dell'ESA che sia stato uno Stato Membro dell'ESA al momento della firma del presente Accordo da parte degli Stati Uniti.

Articolo 10
Esercizio

I "Partners", agenti tramite i rispettivi Enti od Organizzazioni Cooperanti, assumono le responsabilità connesse all'esercizio degli elementi che essi forniscono, in conformità all'Articolo 7 ed alle altre specifiche disposizioni del presente Accordo, nonchè ai Memorandum ed alle intese di attuazione. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, svilupperanno ed attueranno procedure per l'esercizio della Stazione Spaziale in maniera sicura, efficiente ed efficace per gli utilizzatori e gli operatori della Stazione Spaziale, in conformità ai Memorandum e alle intese di attuazione. Inoltre, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, è responsabile del mantenimento della idoneità funzionale degli elementi che abbia fornito.

Articolo 11
Equipaggio

1. Ogni "Partner" ha il diritto di fornire personale qualificato da impiegare, su base di eque valutazioni, come membri dell'equipaggio della Stazione Spaziale. Le selezioni avranno luogo conformemente alle procedure previste nei Memorandum e nelle intese di attuazione. Le decisioni riguardant l'assegnazione ai voli di membri di equipaggio di un "Partner" saranno prese in piena consultazione con tale "Partner", agendo tramite gli Enti od Organizzazioni Cooperanti interessati.

2. Il Codice di Condotta dell'equipaggio della Stazione Spaziale sarà elaborato da tutti i "Partners", conformemente ai Memorandum.

Ove le procedure interne di un "Partner" richiedano una accettazione del Codice di Condotta a livello governativo, tale "Partner" dovrà aver accettato il Codice di Condotta prima di fornire membri di equipaggio della Stazione Spaziale. Nell'esercizio del proprio diritto di fornire membri di equipaggio, ogni "Partner" assicurerà che i suoi membri di equipaggio osservino il Codice di Condotta.

Articolo 12
Trasporti

1. Per la progettazione degli elementi e dei carichi utili della Stazione Spaziale, il Sistema di Trasporto Spaziale della NASA costituisce il sistema di lancio e ritorno di riferimento per la base abitata della Stazione Spaziale e per la piattaforma polare degli Stati Uniti ed il Sistema di Trasporto Spaziale dell'ESA costituisce il sistema di lancio di riferimento per lo MTFF e per la piattaforma polare forniti dal "Partner Europeo". Altri sistemi di trasporto governativi o del settore privato dei "Partners" possono essere utilizzati in connessione con la Stazione Spaziale soltanto se sono compatibili con essa. Particolarmente, il "Partner Europeo" ed il Giappone hanno il diritto di accedere alla Stazione Spaziale tramite, rispettivamente, il Sistema di Trasporto Spaziale dell'ESA (ivi compresi Ariane ed Hermes) ed il Sistema di Trasporto Spaziale giapponese (ivi compreso il sistema di lancio H-II). Tale accesso sarà realizzato in conformità alle disposizioni dei relativi Memorandum e delle intese di attuazione.

2. La NASA fornisca, a pagamento, servizi di lancio e di ritorno agli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti ed ai loro rispettivi utilizzatori, in conformità alle condizioni specificate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione. Quanto alle condizioni finanziarie, gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si forniscono reciprocamente e forniscono ai rispettivi utilizzatori servizi di lancio e di ritorno ai prezzi da essi applicati ad utilizzatori di corrispondente categoria. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adopereranno per soddisfare reciprocamente richieste e calendari di volo proposti.

3. Ogni "Partner" rispetterà i diritti di proprietà ed il carattere confidenziale dei beni e dei dati, adeguatamente contrassegnati, da trasportare con il proprio sistema di trasporto spaziale.

Articolo 13
Comunicazioni

1. La rete spaziale del sistema di satelliti di rintracciamento e di ripetizione di dati della NASA (TDRSS) costituisce il sistema di comunicazione di riferimento per la base abitata della Stazione Spaziale, la piattaforma polare degli Stati Uniti ed i rispettivi carichi utili. Il sistema di satelliti di ripetizione di dati dell'ESA (DRS) costituisce il sistema di comunicazioni di riferimento per la piattaforma polare fornita dal "Partner Europeo",

per lo MTFF e per i loro carichi utili. Altri sistemi di comunicazione possono essere utilizzati dai "Partners" sulla base abitata soltanto se tali sistemi sono compatibili con essa, e con l'impiego del TDRSS dalla base abitata. Tale impiego, come anche le trasmissioni terra-terra di dati della Stazione Spaziale, dovranno essere in conformità alle disposizioni dei relativi Memorandum ed intese di attuazione.

2. Gli Enti od Organizzazioni Cooperanti si adopereranno per soddisfare reciprocamente, a pagamento, con i loro rispettivi sistemi di comunicazione, le specifiche richieste collegate alla Stazione Spaziale, compatibili con le condizioni specificate nei relativi Memorandum e nelle intese di attuazione.

3. Misure atte a proteggere il carattere confidenziale dei dati di utilizzazione in transito attraverso il Sistema di Informazione della Stazione Spaziale ed attraverso altri sistemi di comunicazione utilizzati in riferimento alla Stazione Spaziale, possono essere adottate come disposto nei Memorandum. Ogni "Partner", quando fornisce servizi di comunicazione ad un altro "Partner", ne rispetterà, riguardo i dati di utilizzazione che transitano attraverso i propri sistemi di comunicazione, ivi compresi la rete a terra ed i sistemi di comunicazione di propri contraenti, diritti di proprietà e caratteristiche di riservatezza.

Articolo 14
Evoluzione

1. I "Partners" intendono che la Stazione Spaziale si evolva mediante addizione di capacità e si adopereranno per aumentare al massimo le possibilità che tale evoluzione avvenga con il contributo di tutti i "Partners". A tal fine, ogni "Partner" si prefiggerà di dare, se del caso, agli altri "Partners" l'opportunità di cooperare alle proprie proposte di addizioni di capacità evolutiva. La Stazione Spaziale, unitamente alle sue addizioni di capacità evolutiva, resterà una stazione civile, ed il suo esercizio e la sua utilizzazione saranno a fini pacifici, in conformità al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo enuncia diritti ed obblighi limitatamente agli elementi elencati nell'Allegato, eccettuati il presente Articolo e l'Articolo 16, che si applicheranno a qualsiasi addizione di capacità evolutiva. Il presente Accordo non impegna alcuno "Stato Partner" a contribuire all'addizione di capacità evolutiva, nè d'altro canto lo impegna ad accordare ad alcun "Partner" diritti ad essa connessi.

3. Le procedure per il coordinamento degli studi sull'evoluzione della Stazione Spaziale rispettivamente effettuati dai "Partners" e per la verifica di specifiche proposte per l'addizione di capacità evolutiva, sono specificate nei Memorandum.

4. La cooperazione fra due o più "Partners" per quanto riguarda la partecipazione ad addizioni di capacità evolutiva esigerà,

successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, un emendamento del presente Accordo od un accordo distinto nel quale - ove tali addizioni avvengano sulla base abitata od abbiano un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - gli Stati Uniti siano Parte, allo scopo di garantire che le addizioni siano compatibili con le responsabilità programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'Articolo 7.

5. Successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, l'addizione di capacità evolutiva da parte di un "Partner" esigerà la previa notifica di tale addizione agli altri "Partners" e - ove tale addizione avvenga sulla base abitata od abbia un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - un accordo con gli Stati Uniti, allo scopo di garantire che l'addizione sia compatibile con le responsabilità programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'Articolo 7.

6. Il "Partner" che potesse ricevere pregiudizio da una addizione di capacità evolutiva secondo i precedenti commi 4 e 5, potrà richiedere consultazioni con gli altri "Partners" ai sensi dell'Articolo 23.

7. L'addizione di capacità evolutiva non modificherà in alcun caso i diritti e gli obblighi derivanti ad uno "Stato Partner" per effetto del presente Accordo e dei Memorandum circa gli elementi elencati nell'Allegato, salvo che lo "Stato Partner" interessato non concordi diversamente.

Articolo 15
Finanziamento

1. Ogni "Partner" prenderà a proprio carico le spese per l'adempimento delle proprie responsabilità in conformità al presente Accordo, ivi compresa la partecipazione, stabilita su base di equità, alle spese comuni concordate per l'esercizio della Stazione Spaziale, come disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione.

2. In applicazione del presente Accordo, gli obblighi finanziari di ogni "Partner" sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilità dei fondi stanziati. Riconoscendo l'importanza della cooperazione per la Stazione Spaziale, ciascun "Partner" si impegna ad adoperarsi per ottenere l'approvazione dei fondi necessari per adempiere a tali obblighi, conformemente alle rispettive procedure di finanziamento.

3. Qualora sorgessero problemi di finanziamento che possano incidere sulla capacità di un "Partner" di adempiere alle sue responsabilità in materia di cooperazione per la Stazione Spaziale, quest'ultimo, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, ne informerà gli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti e li consulterà. Ove necessario, anche i "Partners" potranno consultarsi.

4. I "Partners" cercheranno di ridurre al minimo la circolazione di fondi nell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale, ricorrendo, ove i "Partners" interessati così convengano, anche alla permuta.

Articolo 16
Rinuncia Reciproca ad Azioni per Responsabilità

1. Finalità del presente Articolo è di stabilire una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità da parte degli "Stati Partner" e delle persone giuridiche collegate nell'intento di incentivare una partecipazione all'esplorazione, allo sfruttamento ed all'uso dello spazio extra-atmosferico mediante la Stazione Spaziale. Per raggiungere il predetto obiettivo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità deve essere interpretata in senso lato.

2. Ai fini del presente Articolo:

(a) La dizione "Stato Partner" comprende l'Ente od Organizzazione Cooperante collegata. Essa comprende altresì ogni persona giuridica indicata nel Memorandum fra la NASA ed il Governo del Giappone per assistere l'Ente od Organizzazione Cooperante del Governo del Giappone nell'attuazione del predetto Memorandum.

(b) L'espressione "persona giuridica collegata" designa:

(1) un contraente od un subcontraente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello;
(2) un utilizzatore od un cliente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello;
(3) un contraente od un subcontraente di un utilizzatore o di un cliente di uno "Stato Partner" di qualsiasi livello.

Le dizioni "contraenti" e "subcontraenti" comprendono fornitori di ogni genere.

(c) Il termine "danno" significa:

(1) menomazioni fisiche o danni alla salute o il decesso di una persona;
(2) i danni causati alla proprietà, la perdita di quest'ultima o la perdita della sua disponibilità;
(3) la perdita di redditi o di profitti, oppure
(4) altri danni diretti, indiretti o causati da altri danni.

(d) Il termine "veicolo di lancio" designa un oggetto (o qualsiasi parte di esso) destinato al lancio, lanciato da Terra o ritornante sulla Terra, il quale porti dei carichi utili, delle persone od entrambi.

(e) Il termine "carico utile" indica qualsiasi bene destinato ad essere lanciato in volo od ad essere utilizzato sopra ovvero entro un veicolo di lancio o la Stazione Spaziale.

(f) L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" designa ogni attività relativa al veicolo di lancio, alla Stazione Spaziale ed ai carichi utili sulla Terra, nello spazio extra-atmosferico oppure in transito fra la Terra e lo spazio extra-atmosferico, in applicazione del presente Accordo, dei Memorandum e delle intese di attuazione. Tale espressione comprende, senza essere tuttavia limitata a:

(1) la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, i collaudi, la fabbricazione, il montaggio, l'integrazione, l'esercizio o l'utilizzazione di veicoli di lancio, di trasferimento (per esempio, il Veicolo di Manovra in Orbita), della Stazione Spaziale o di un carico utile nonchè le apparecchiature di supporto, le attrezzature ed i servizi connessi;

(2) tutte le attività relative al supporto a terra, ai collaudi, all'addestramento, alla simulazione oppure alle apparecchiature di guida e di controllo ed alle attrezzature o servizi connessi.

L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" comprende anche tutte le attività connesse con l'evoluzione della Stazione Spaziale, di cui all'Articolo 14. L'espressione "Operazioni Spaziali Protette" non comprende le attività svolte sulla Terra al ritorno dalla Stazione Spaziale per lo sviluppo successivo di prodotti o di processi di carico utile per finalità diverse da attività collegate alla Stazione Spaziale, in applicazione del presente Accordo.

3. (a) Ogni "Stato Partner" accetta una rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità per effetto della quale esso rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche o persone indicate ai paragrafi da 3(a)(1) a 3 (a)(3) seguenti, in caso di danni risultanti da Operazioni Spaziali Protette. Tale reciproca rinuncia si applica soltanto se la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette. La rinuncia reciproca si applica ad ogni richiesta di risarcimento per danni, qualunque sia il suo fondamento giuridico, compresi, senza che ciò significhi limitazione, illeciti civili e penali (inclusa la negligenza di ogni ordine o grado) ed i contratti, nei confronti di :

(1) un altro "Stato Partner";
(2) una persona giuridica collegata di un altro "Stato Partner";
(3) i dipendenti di uno qualsiasi dei soggetti indicati ai paragrafi 3(a)(1) e 3(a)(2) di cui sopra.

(b) Inoltre, ogni "Stato Partner" estende la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità di cui al precedente paragrafo 3(a) alle proprie persone giuridiche collegate imponendo loro, per contratto od in qualsiasi altro modo, di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti delle persone giuridiche e delle persone indicate ai paragrafi da 3(a)(1) a 3(a)(3) di cui sopra.

(c) Onde prevenire dubbio, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità comprende la rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità derivanti dalla Convenzione sulla Responsabilità, qualora la persona giuridica, la persona oppure il bene che ha causato il danno sia coinvolto in Operazioni Spaziali Protette e se la persona giuridica, la persona od il bene danneggiati lo siano stati in conseguenza del loro coinvolgimento in Operazioni Spaziali Protette.

(d) Ferme restando le altre disposizioni del presente Articolo, tale rinuncia reciproca ad azioni per responsabilità non si applica:

(1) a richieste di risarcimento fra uno "Stato Partner" e le proprie persone giuridiche collegate ovvero fra queste ultime;
(2) a richieste di risarcimento avanzate da una persona fisica o dai suoi eredi, superstiti od aventi causa per menomazioni fisiche o per decesso di detta persona fisica;
(3) a richieste di risarcimento per danni determinati da dolo o colpa grave;
(4) a richieste di risarcimento di proprietà intellettuale.

(e) Nessuna disposizione del presente Articolo deve essere interpretata per costituire presupposto di richieste o di azioni di risarcimento, che altrimenti risulterebbero infondate.

Articolo 17
Convenzione sulla Responsabilità

1. Salvo quanto diversamente disposto nell'Articolo 16, gli "Stati Partner", nonchè l'ESA, sono responsabili in conformità alle norme della Convenzione sulla Responsabilità.

2. In caso di una richiesta di risarcimento fondata sulla Convenzione sulla Responsabilità, i "Partners" (e l'ESA, se del caso) si consulteranno tempestivamente su ogni eventuale responsabilità, sulla suddivisione di tale responsabilità e sulla difesa da opporre a tale richiesta.

3. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di lancio e di ritorno di cui all'Articolo 12.2, i "Partners" interessati (e l'ESA, se del caso) possono concludere separati accordi sulla suddivisione

di ogni eventuale responsabilità solidale e congiunta derivante dalla Convenzione sulla Responsabilità.

Articolo 18
Regime Doganale e di Immigrazione

1. Ogni "Stato Partner" faciliterà, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, l'ingresso e l'uscita dal proprio territorio delle persone e dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.

2. Ogni "Stato Partner" faciliterà, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, il rilascio della documentazione necessaria per l'ingresso e la residenza ai cittadini di un altro "Stato Partner" ed ai loro familiari i quali entrino nel suo territorio, ne escano oppure vi risiedano per esercitarvi le funzioni richieste dall'attuazione del presente Accordo.

3. Ogni "Stato Partner" si adopererà per autorizzare l'ingresso nel proprio territorio, in esenzione da diritti doganali e da altri simili oneri, dei beni richiesti dall'attuazione del presente Accordo.

Articolo 19
Scambio di Dati e di Beni

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente comma, ogni "Partner", agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, trasferirà tutti i dati tecnici ed i beni ritenuti essere necessari (da entrambe le Parti e per ogni trasferimento) per adempiere alle responsabilità del proprio Ente od Organizzazione Cooperante, a norma degli specifici Memorandum ed intese di attuazione. Ogni "Partner" si impegna ad esaminare sollecitamente ogni richiesta di dati tecnici o beni presentata dall'Ente od Organizzazione Cooperante di un altro "Partner" per finalità di cooperazione per la Stazione Spaziale. Il presente comma non obbliga uno "Stato Partner" a trasferire dati tecnici o beni, in trasgressione alle proprie leggi e regolamenti nazionali.

2. I "Partners" si adopereranno per esaminare sollecitamente le richieste di autorizzazione al trasferimento di dati tecnici e beni da parte di persone giuridiche o soggetti diversi dai "Partners" o dagli Enti od Organizzazioni Cooperanti (ad es. scambi da società a società che possano svilupparsi) ed incoraggeranno e faciliteranno altresì detti trasferimenti, nell'ambito della cooperazione per la Stazione Spaziale ai sensi del presente Accordo. Indipendentemente da quanto sopra, tali trasferimenti non sono contemplati dalle modalità e dalle condizioni previste dal presente Articolo. Ad essi si applicheranno le leggi ed i regolamenti nazionali.

3. I "Partners" accettano che i trasferimenti di dati tecnici e beni ai sensi del presente Accordo sono soggetti alle restrizioni enunciate nel presente comma. I dati tecnici ed i beni non

rientranti nelle restrizioni enunciate nel presente comma possono essere trasferiti senza limitazioni, salvo restrizioni altrimenti previste dalle leggi o dai regolamenti nazionali.

(a) L'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnerà con avvertenze esplicative, o identificherà altrimenti in maniera specifica, i dati tecnici od i beni da tutelare ai fini dei controlli sull'esportazione. Dette avvertenze od identificazioni indicheranno ogni specifica condizione di impiego di tali dati tecnici e beni da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente e da parte dei suoi contraenti o subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici e beni dovranno essere usati esclusivamente per adempiere alle responsabilità dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici o beni non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" cedente, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante.

(b) L'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnerà con avvertenze i dati tecnici da tutelare a difesa dei diritti di proprietà. Dette avvertenze indicheranno ogni specifica condizione d'uso di detti dati tecnici da parte dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, o da parte dei suoi contraenti e subcontraenti, compreso: (1) che questi dati tecnici dovranno essere utilizzati, riprodotti o resi pubblici esclusivamente per adempiere ad obblighi dell'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, derivanti dal presente Accordo e dai relativi Memorandum e, (2) che questi dati tecnici non dovranno essere utilizzati da persone giuridiche o soggetti diversi dall'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente, dai suoi contraenti o subcontraenti, ovvero per qualsiasi altra finalità, senza il previo consenso scritto dello "Stato Partner" cedente, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante.

(c) Ove i dati tecnici od i beni trasferiti ai sensi del presente Accordo siano classificati, l'Ente od Organizzazione Cooperante cedente contrassegnerà con avvertenze o identifichera altrimenti in maniera specifica tali dati tecnici o beni. Lo "Stato Partner" che ne riceva richiesta potrà esigere che detti trasferimenti avvengano ai sensi di un accordo o di un'intesa sulla sicurezza delle informazioni che stabilisca le condizioni per il trasferimento e la protezione di detti dati tecnici e beni. Un trasferimento potrà non aver luogo qualora lo "Stato Partner" ricevente non abbia provveduto alla protezione della segretezza delle domande di brevetto contenenti informazioni che siano classificate o mantenute diversamente segrete pei motivi di sicurezza nazionale. Nessun dato tecnico o bene classificato potrà essere trasferito ai sensi del presente Accordo, senza che entrambe le Parti vi abbiano consentito.

4. Ogni "Stato Partner" adotterà ogni necessario provvedimento per assicurare che ai dati tecnici od ai beni da esso ricevuti ai sensi dei precedenti paragrafi 3(a), 3(b) o 3(c) vengano pienamente applicate dallo "Stato Partner" ricevente, dal suo Ente od Organizzazione Cooperante e da altre persone giuridiche o soggetti (ivi compresi contraenti e subcontraenti) ai quali i dati tecnici od i beni siano stati successivamente ceduti, le modalità indicate nelle avvertenze o negli altri contrassegni di identificazione. Ogni "Stato Partner" ed Ente od Organizzazione Cooperante adotterà ogni provvedimento ragionevolmente necessario, comprese le garanzie di inserimento di adeguate condizioni nei propri contratti e subcontratti, onde evitare l'impiego, la divulgazione od il ritrasferimento non autorizzati di tali dati tecnici o beni nonchè un accesso non autorizzato alla loro disponibilità. Nel caso di dati tecnici o di beni ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 3(c), lo "Stato Partner" o l'Ente od Organizzazione Cooperante ricevente accorderanno a detti dati tecnici o beni un livello di protezione almeno equivalente al livello di protezione accordato dallo "Stato Partner" o dall'Ente od Organizzazione Cooperante cedente.

5. Non è intenzione dei "Partners" concedere al ricevente, mediante il presente Accordo od i relativi Memorandum, altro diritto se non quello di utilizzare, divulgare o ritrasferire dati tecnici o beni ricevuti, in conformità con le condizioni dettate dal presente Articolo.

6. Il recesso di uno "Stato Partner" dal presente Accordo non incide sui diritti o gli obblighi riguardanti la protezione dei dati tecnici e dei beni trasferiti ai sensi del presente Accordo prima di detto recesso, salvo quanto diversamente concordato in un accordo di recesso, a norma dell'Articolo 27.

7. Ai fini del presente Articolo, ogni trasferimento di dati tecnici e beni da un Ente od Organizzazione Cooperante all'ESA sarà considerato come destinato all'ESA, a tutti gli "Stati Partners" europei ed a contraenti e subcontraenti della Stazione Spaziale designati dall'ESA, salvo quanto diversamente specificato all'atto del trasferimento.

Articolo 20
Regime dei Dati e dei Beni in Transito

Riconoscendo l'importanza dell'esercizio continuo e della piena utilizzazione internazionale della Stazione Spaziale, ogni "Stato Partner" permetterà, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali in quanto applicabili, il rapido transito dei dati e dei beni degli altri "Partners", dei loro Enti od Organizzazioni Cooperanti e dei loro utilizzatori. Il presente Articolo si applicherà unicamente a dati e beni in transito con destinazione e con provenienza dalla Stazione Spaziale, ivi compreso, ma senza che ciò significhi limitazione, il transito fra le proprie frontiere nazionali ed un sito di lancio o di atterraggio nel proprio territorio e fra un sito di lancio o di atterraggio e la Stazione Spaziale.

Articolo 21
Proprietà Intellettuale

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" va intesa ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale, conclusa in Stoccolma il 14 luglio 1967.

2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, ai fini della legge sulla proprietà intellettuale, una attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale, è considerata come svolta unicamente sul territorio dello "Stato Partner" che abbia immatricolato tale elemento, fatta eccezione che per gli elementi immatricolati dall'ESA, ogni "Stato Partner" europeo può considerare che l'attività si sia svolta sul proprio territorio. Onde prevenire dubbio, la partecipazione di uno "Stato Partner", del suo Ente od Organizzazione Cooperante o delle persone giuridiche ad esso collegate, ad un'attività che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale di proprietà di un altro "Partner", non modificherà od influenzerà di per sè la giurisdizione su tale attività, come disposto nella clausola precedente.

3. Per quanto riguarda un'invenzione realizzata entro o su uno qualsiasi degli elementi di volo della Stazione Spaziale da una persona che non sia suo cittadino o residente, uno "Stato Partner" non potrà applicare la propria legislazione in materia di segretezza delle invenzioni, in modo da impedire (per esempio imponendo termini di sospensione od esigendo preventiva autorizzazione) la presentazione di domande di brevetto in qualsiasi altro "Stato Partner" che possa provvedere alla protezione del segreto sulle domande di brevetto contenenti informazioni classificate od altrimenti protette per motivi di sicurezza nazionale. La presente disposizione non pregiudica (a) il diritto di ogni "Stato Partner", nel quale una domanda di brevetto sia stata presentata per la prima volta, di mantenere sotto suo controllo la segretezza di tale domanda o di sottoporre a restrizioni una sua ulteriore introduzione ovvero (b) il diritto di qualsiasi altro "Stato Partner", nel quale una domanda sia successivamente presentata, di sottoporre a restrizioni, ai sensi degli obblighi internazionali, la sua circolazione.

4. Ove una persona giuridica od un soggetto sia titolare di una proprietà intellettuale protetta in più di uno "Stato Partner" europeo, detta persona giuridica o soggetto non potrà ottenere un risarcimento di danni e/o provvedimenti di protezione in più di uno di questi Stati per lo stesso atto di violazione degli stessi diritti su tale proprietà intellettuale, che dovesse prodursi entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA. Ove lo stesso atto di violazione entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA dia luogo a procedimenti intentati da parte di differenti titolari di diritti di proprietà intellettuale, per il fatto stesso che più di uno "Stato Partner" europeo possa ritenere che l'atto si sia prodotto sul proprio territorio, un tribunale può decidere, in pendenza di un giudizio in corso, la temporanea sospensione del

procedimento di una causa successivamente intentata. Qualora venisse intentata più di una azione, l'esecuzione di una sentenza per danni a seguito di uno qualsiasi dei relativi procedimenti escluderà ulteriori risarcimenti per danni violazione in qualsiasi altra azione in corso o futura, basata sulla stessa causa.

5. Per quanto riguarda un'attività che abbia luogo entro o su un elemento di volo immatricolato dall'ESA, nessuno "Stato Partner" europeo potrà rifiutare di riconoscere una licenza di sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale, qualora tale licenza sia valida secondo la legislazione di un qualsiasi "Stato Partner" europeo. L'osservanza delle condizioni di sfruttamento di detta licenza precluderà inoltre un risarcimento e/o provvedimenti di protezione per violazione in ogni altro "Stato Partner" europeo.

6. La presenza temporanea sul territorio di uno "Stato Partner" di qualsiasi oggetto, compresi i componenti di un elemento di volo, in transito tra qualunque luogo sulla Terra e qualunque elemento di volo della Stazione Spaziale, immatricolato da un altro "Stato Partner" o dall'ESA, non costituira di per sè fondamento giuridico per intentare nel primo "Stato Partner" azioni per violazione di brevetto.

Articolo 22
Giurisdizione Penale

Considerate le caratteristiche, uniche nel loro genere e senza precedenti, di questa particolare cooperazione internazionale nello spazio,

1. gli Stati Uniti, gli "Stati Partner" europei, il Giappone ed il Canada possono, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 5.2, esercitare la giurisdizione penale sugli elementi di volo che essi rispettivamente forniscono nonche sul personale, di propria nazionalità, entro o su qualsiasi elemento di volo;

2. gli Stati Uniti possono, in aggiunta, esercitare giurisdizione penale nei casi di grave reato, imputabili a persone non in possesso della loro cittadinanza entro o su un elemento di proprietà non statunitense o della base abitata, o attaccato alla basa abitata, che compromettano la sicurezza della base abitata o dei membri del suo equipaggio, purche prima di procedere a giudizio sugli elementi di accusa gli Stati Uniti:

(a) si consultino con lo "Stato Partner" di cittadinanza del presunto colpevole circa l'interesse di entrambi gli Stati ad una procedimento a giudiziaria, e

(b) abbiano

(1) ricevuto il consenso di tale "Stato Partner" al proseguimento di una procedimento giudiziaria; oppure

(2) in mancanza di tale consenso, non abbiano, potuto ottenere da tale "Stato Partner" assicurazione alcuna che esso si proponga di perseguire il proprio cittadino per capi d'accusa corrispondenti basati su elementi di prova.

Articolo 23
Consultazioni

1. I "Partners", agenti tramite i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti, possono consultarsi reciprocamente su tutte le questioni derivanti dalla cooperazione per la Stazione Spaziale. I "Partners" si adopereranno per risolvere tali questioni tramite consultazione fra i loro Enti od Organizzazioni Cooperanti in conformità alle procedure previste nei Memorandum.

2. Qualsiasi "Partner" può chiedere che consultâzioni a livello governativo abbiano luogo con un altro "Partner" su qualsiasi questione relativa alla cooperazione per la Stazione Spaziale. Il "Partner" ricevente la richiesta darà ad essa tempestivamente seguito. Ove il "Partner" richiedente informi gli Stati Uniti che l'argomento di tali consultazioni è meritevole di essere sottoposto alla considerazione di tutti i "Partners", gli Stati Uniti convocheranno, quanto prima possibile, consultazioni multilaterali alle quali essi inviteranno tutti i "Partners".

3. Ove una questione, non risolta mediante consultazione, necessiti ancora di una soluzione, i "Partners" interessati possono sottoporla ad una procedura convenuta di regolamento delle controversie quali conciliazione, mediazione, arbitrato.

Articolo 24
Verifica della Cooperazione per la Stazione Spaziale

In considerazione delle caratteristiche di lungo termine, complesse ed evolutive della loro cooperazione ai sensi del presente Accordo, i "Partners" si terranno reciprocamente informati sugli sviluppi suscettibili di incidere su tale cooperazione. A partire dall'anno 1989, e successivamente ogni tre anni, i "Partners" si riuniranno per esaminare questioni connesse alla loro cooperazione e per verificare e promuovere la cooperazione per la Stazione Spaziale.

Articolo 25
Entrata in Vigore

1. Il presente Accordo resta aperto alla firma degli Stati elencati nel Preambolo del presente Accordo.

2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate da ogni Stato in conformità alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di

ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti, qui designato come Depositario.

3. (a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui gli Stati Uniti abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione, e le condizioni contenute nel seguente paragrafo (b) relative all'entrata in vigore per il "Partner Europeo" siano state realizzate, od un altro "Partner" abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione od approvazione. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari l'entrata in vigore del presente Accordo. Successivamente, se il presente Accordo non è entrato in vigore per il "Partner Europeo", esso entrerà in vigore per quest'ultimo come disposto nel seguente paragrafo (b); esso entrerà in vigore per gli altri "Partners" all'atto del deposito dei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione.

(b) Il presente Accordo non entrerà in vigore per uno "Stato Partner" europeo prima della sua entrata in vigore per il "Partner Europeo". Esso entrerà in vigore per il "Partner Europeo" soltanto dopo che il Depositario abbia ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione da almeno quattro Stati europei firmatari od aderenti, che contribuiscano insieme per almeno l'80% al Programma di Sviluppo Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea.

(c) Una volta che il presente Accordo sia entrato in vigore per il "Partner Europeo", qualsiasi Stato europeo elencato nel Preambolo del presente Accordo che non sia stato preso in considerazione ai fini del precedente paragrafo (b) o qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA che era uno Stato Membro dell'ESA al momento della firma del presente Accordo da parte degli Stati Uniti può aderire al presente Accordo depositando il proprio strumento di adesione presso il Depositario. Qualsiasi altro Stato Membro dell'ESA può aderire al presente Accordo con l'assenso degli Stati Uniti.

4. Ove, al 31 dicembre 1992, il presente Accordo non sia entrato in vigore per un "Partner", gli Stati Uniti convocheranno una conferenza dei firmatari del presente Accordo per esaminare le misure, ivi comprese eventuali modifiche al presente Accordo, necessarie per tenere conto di tali circostanze.

Articolo 26
Emendamenti

Il presente Accordo potrà essere emendato con l'accordo scritto degli "Stati Partner" per i quali esso sia entrato in vigore. Qualsiasi emendamento è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione od adesione di tali Stati, in conformità con le loro rispettive procedure costituzionali.

Articolo 27
Recesso

1. Qualsiasi "Stato Partner" può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone notifica scritta al Depositario con un preavviso di almeno un anno. Il recesso di uno "Stato Partner" europeo non inciderà sui diritti ed obblighi del "Partner Europeo" ai sensi del presente Accordo.

2. Ove un "Partner" dia notifica del proprio recesso dal presente Accordo, i "Partners" si adopereranno, allo scopo di assicurare la continuazione del programma globale, per giungere, prima della data effettiva di recesso, ad un accordo sulle modalità e sulle condizioni di recesso di tale "Partner".

3. Poichè il contributo del Canada costituisce un elemento essenziale dell'infrastruttura della Stazione Spaziale, il Canada, in caso di recesso, assicurerà l'utilizzazione e l'esercizio efficaci da parte degli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato. A tale scopo, il Canada fornirà sollecitamente i disegni, la documentazione, i programmi per elaboratori elettronici, le parti di ricambio, gli utensili, le attrezzature speciali per collaudi e/o tutti gli altri articoli necessari.

4. In aggiunta alle disposizioni dei precedenti commi 2 e 3, all'atto di notifica di recesso da parte del Canada per una qualsiasi ragione, gli Stati Uniti ed il Canada negozieranno tempestivamente un accordo di recesso. Nell'ipotesi che tale accordo preveda il trasferimento agli Stati Uniti degli elementi canadesi elencati nell'Allegato, esso preveder altresì che gli Stati Uniti diano una compensazione adeguata al Canada per tale trasferimento.

5. Ove un "Partner" notifichi il recesso dal presente Accordo, il proprio Ente od Organizzazione Cooperante verrà considerato aver effettivamente receduto dal suo corrispondente Memorandum con la NASA, alla stessa data del recesso di tale "Partner" dal presente Accordo.

6. Il recesso di uno "Stato Partner" non modificherà i diritti e gli obblighi permanenti di tale "Stato Partner" quali previsti agli Articoli 16, 17 e 19 del presente Accordo, salvo quanto diversamente convenuto in un accordo di recesso ai sensi dei precedenti commi 2 o

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5045):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 3 agosto 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 7 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2770):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2770/*A* - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0058

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 39.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROTOCOLE A LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE DE 1979, RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES EMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE OU LEURS FLUX TRANSFRONTIERES

Les Parties

Résolues à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

Préoccupées par le fait que des émissions actuelles de polluants atmosphériques endommagent, dans les régions exposées d'Europe et d'Amérique du Nord, des ressources naturelles extrêmement importantes du point de vue écologique et économique,

Rappelant que l'Organe exécutif de la Convention a reconnu à sa deuxième session la nécessité de réduire effectivement les émissions annuelles totales d'oxydes d'azote provenant de sources fixes ou mobiles ou leurs flux transfrontières au plus tard en 1995, ainsi que la nécessité, pour les Etats qui avaient déjà commencé à réduire ces émissions, de maintenir et de réviser leurs normes d'émissions d'oxydes d'azote,

Prenant en considération les données scientifiques et techniques actuelles relatives à l'émission, au déplacement dans l'atmosphère et à l'incidence sur l'environnement des oxydes d'azote et de leurs produits secondaires, ainsi qu'aux techniques de lutte,

Conscientes que les effets nocifs des émissions d'oxydes d'azote pour l'environnement varient selon les pays,

Résolues à prendre des mesures efficaces de lutte et à réduire les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, notamment grâce à l'application de normes nationales appropriées d'émission pour les sources mobiles nouvelles et les grandes sources fixes nouvelles ainsi qu'à l'adaptation après coup des grandes sources fixes existantes,

Reconnaissant que les connaissances scientifiques et techniques sur ces questions évoluent, et qu'il faudra tenir compte de cette évolution en examinant l'application du présent Protocole et en décidant des actions ultérieures à mener,

Notant que l'élaboration d'une approche fondée sur les charges critiques vise à etablir une base scientifique axée sur les effets, dont il faudra tenir compte en examinant l'application du présent Protocole et en décidant de nouvelles mesures agréées sur le plan international en vue de limiter et de réduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières,

Reconnaissant que l'examen diligent de procédures visant à créer des conditions plus favorables pour l'échange de technologies contribuera à la reduction effective des émissions d'oxydes d'azote dans la région de la Commission,

Notant avec satisfaction l'engagement mutuel pris par plusieurs pays de reduire sans délai et dans des proportions notables leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote,

Prenant acte des mesures déjà prises par certains pays, qui avaient eu pour effet de reduire les émissions d'oxydes d'azote,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. On entend par "Convention" la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

2. On entend par "EMEP" le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

3. On entend par "Organe exécutif" l'Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention;

4. On entend par "zone géographique des activités de l'EMEP" la zone définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté a Genève le 28 septembre 1984;

5. On entend par "Parties", sauf indication contraire du contexte, les Parties au present Protocole;

6. On entend par "Commission" la Commission economique des Nations Unies pour l'Europe;

7. On entend par "charge critique" une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants au-dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il ne se produit pas d'effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement;

8. On entend par "grande source fixe existante" toute source fixe existante dont l'apport thermique est d'au moins 100 MW;

9. On entend par "grande source fixe nouvelle" toute source fixe nouvelle dont l'apport thermique est d'au moins 50 MW;

10. On entend par "grande catégorie de sources" toute catégorie de sources qui emettent ou peuvent emettre des polluants atmosphériques sous la forme d'oxydes d'azote, notamment les catégories décrites dans l'Annexe technique, et qui contribuent pour au moins 10 pour cent au total annuel des émissions nationales d'oxydes d'azote mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les quatre ans;

11. On entend par "source fixe nouvelle" toute source fixe dont la construction ou la modification importante est commencée après l'expiration de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

12. On entend par "source mobile nouvelle" un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l'expiration de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 2

Obligations fondamentales

1. Les Parties prennent, dans un premier temps et dès que possible, des mesures efficaces pour maîtriser/ou réduire leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières afin que ceux-ci, le 31 décembre 1994 au plus tard, ne soient pas supérieurs à leurs émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou aux flux transfrontières de ces émissions pendant l'année civile 1987 ou toute année antérieure à spécifier lors de la signature du Protocole ou de l'adhésion à celui-ci à condition qu'en outre, en ce qui concerne une Partie quelconque spécifiant toute année antérieure, ses flux transfrontières nationaux ou ses émissions nationales d'oxydes d'azote pendant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 1996 ne dépassent pas, en moyenne annuelle, ses flux transfrontières ou ses émissions nationales pendant l'année civile 1987.

2. En outre, les Parties prennent notamment, deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les mesures suivantes :

a) Application de normes nationales d'émission pour les grandes sources et/ou catégories de sources fixes nouvelles, et pour les sources fixes sensiblement modifiées dans les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l'Annexe technique;

b) Application de normes nationales d'émission aux sources mobiles nouvelles dans toutes les grandes catégories de sources, normes fondées sur les meilleures technologies applicables et économiquement acceptables, en prenant en considération l'Annexe technique et les décisions pertinentes prises dans le cadre du Comité des transports intérieurs de la Commission; et

c) Adoption de mesures antipollution pour les grandes sources fixes existantes, en prenant en considération l'Annexe technique et les caractéristiques de l'installation, son âge, son taux d'utilisation et la nécessité d'éviter une perturbation injustifiée de l'exploitation.

3. a) Les Parties, dans un deuxième temps, entament des négociations, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, sur les mesures ultérieures à prendre pour réduire les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou les flux transfrontières de ces émissions, en tenant compte des meilleures innovations scientifiques et techniques disponibles, des charges critiques acceptées sur le plan international et des autres éléments résultant du programme de travail entrepris au titre de l'article 6.

b) A cette fin, les Parties coopèrent en vue de définir

i) les charges critiques;

ii) les reductions nécessaires des émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote ou des flux transfrontières de ces émissions pour atteindre les objectifs convenus fondés sur les charges critiques; et

iii) des mesures et un calendrier commençant à courir au plus tard le 1er janvier 1996 pour réaliser ces réductions.

4. Les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles prescrites par le present article.

Article 3

Echange de technologies

1. Les Parties facilitent, conformément à leurs lois, reglementations et pratiques nationales, l'échange de technologies en vue de réduire les emissions d'oxydes d'azote, en particulier en encourageant :

a) l'échange commercial des techniques disponibles;

b) les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises;

c) l'échange de données d'information et d'expérience; et

d) l'octroi d'une assistance technique.

2. Dans l'encouragement des activités indiquées aux alinéas a) a d) ci-dessus, les Parties creent des conditions favorables en facilitant les contacts et la cooperation entre les organisations et personnes compétentes des secteurs prive et public capables de fournir la technologie, les services de conception et d'ingénierie, le matériel ou le financement nécessaires.

3. Les Parties entreprendront, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du present Protocole, l'examen des démarches nécessaires pour créer des conditions plus favorables a l'échange des techniques permettant de reduire les emissions d'oxydes d'azote.

Article 4

Carburant sans plomb

Les Parties feront en sorte que, le plus tôt possible mais au plus tard deux ans apres la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la carburant sans plomb soit suffisamment disponible, dans des cas particuliers au minimum le long des grands itinéraires de transit international, pour faciliter la circulation des vehicules equipes de convertisseurs catalytiques.

Article 5

Processus de révision

1. Les Parties révisent périodiquement le présent Protocole, en tenant compte des meilleures bases scientifiques et innovations techniques disponibles.

2. La première révision aura lieu au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 6

Travaux à entreprendre

Les Parties accordent un rang de priorité élevé aux activités de recherche et de surveillance relatives à la mise au point et à l'application d'une méthode fondée sur les charges critiques pour déterminer, de manière scientifique, les réductions nécessaires des émissions d'oxydes d'azote. Les Parties visent en particulier, par des programmes nationaux de recherche, dans le plan de travail de l'Organe exécutif et par d'autres programmes de cooperation entrepris dans le cadre de la Convention, à :

a) identifier et quantifier les effets des émissions d'oxydes d'azote sur l'homme, la vie végétale et animale, les eaux, les sols et les matériaux, en tenant compte de l'impact qu'ont sur eux les oxydes d'azote provenant d'autres sources que les retombées atmosphériques;

b) déterminer la répartition géographique des zones sensibles;

c) mettre au point des systèmes de mesure et des modèles, y compris des methodes harmonisées pour le calcul des émissions, afin de quantifier le transport à longue distance des oxydes d'azote et des polluants connexes;

d) affiner les estimations des résultats et du coût des techniques de lutte contre les émissions d'oxydes d'azote et tenir un relevé de la mise au point des techniques améliorées ou nouvelles; et

e) mettre au point, dans le contexte d'une approche fondée sur les charges critiques, des méthodes permettant d'intégrer les données scientifiques, techniques et économiques afin de déterminer des stratégies de lutte appropriées.

Article 7

Programmes, politiques et stratégies nationaux

Les Parties établissent sans retard des programmes, politiques et stratégies nationaux d'exécution des obligations découlant du présent Protocole, qui permettront de combattre et de reduire les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières.

Article 8

Echange de renseignements et rapports annuels

1. Les Parties échangent des renseignements en notifiant à l'Organe exécutif les programmes, politiques et stratégies nationaux qu'elles établissent conformément à l'article 7 ci-dessus et en lui faisant rapport chaque année sur les progrès réalisés et toutes modifications apportées dans ces programmes, politiques et stratégies, et en particulier sur :

a) les émissions annuelles nationales d'oxydes d'azote et la base sur laquelle elles ont été calculées;

b) les progrès dans l'application de normes nationales d'émission prévue aux alinéas 2 a) et 2 b) de l'article 2 ci-dessus, et les normes nationales d'émission appliquées ou à appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources considérées;

c) les progrès dans l'adoption des mesures antipollution, prévues à l'alinéa 2 c) de l'article 2 ci-dessus, les sources considérées et les mesures adoptées ou à adopter;

d) les progrès réalisés dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb;

e) les mesures prises pour faciliter l'échange de technologies; et

f) les progrès réalisés dans la détermination de charges critiques.

2. Ces renseignements sont communiqués, autant que possible, conformément à un cadre de présentation uniforme des rapports.

Article 9

Calculs

Utilisant des modèles appropriés, l'EMEP fournit à l'Organe exécutif, en temps opportun avant ses réunions annuelles, des calculs des bilans d'azote, des flux transfrontières et des retombées d'oxydes d'azote dans la zone geographique des activités de l'EMEP. Dans les régions hors de la zone des activités de l'EMEP, des modèles appropriés aux circonstances particulières des Parties à la Conventions sont utilisés.

Article 10

Annexe technique

L'Annexe technique au present Protocole a le caractère d'une recommandation. Elle fait partie intégrante du Protocole.

Article 11

Amendements au Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au present Protocole.

2. Les propositions d'amendements sont soumises par écrit au Secrétaire executif de la Commission qui les communique à toutes les Parties. L'Organe executif examine les propositions d'amendements à sa réunion annuelle la plus proche sous reserve que ces propositions aient été communiquées aux Parties par le Secrétaire executif au moins 90 jours à l'avance.

3. Les amendements au Protocole, sauf les amendements à son Annexe technique, sont adoptés par consensus des Parties représentées à une réunion de l'Organe exécutif, et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute Partie qui les a acceptés après que deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date a laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.

4. Les amendements à l'Annexe technique sont adoptés par consensus des Parties representées à une reunion de l'Organe exécutif et prennent effet le trentième jour suivant la date à laquelle ils ont été communiqués conformément au paragraphe 5 ci-apres.

5. Les amendements visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont communiqués à toutes les Parties par le Secrétaire exécutif, le plus tôt possible après leur adoption.

Article 12

Règlement des différends

Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou a l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de reglement des différends acceptable pour les Parties au différend.

Article 13

Signature

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature à Sofia du premièr au 4 novembre 1988 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 5 mai 1989, par les Etats membres de la Commission et par les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission, conformément au paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947 et par les organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le présent Protocole, sous réserve que les Etats et organisations concernés soient Parties à la Convention.

2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole attribue à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne peuvent exercer ces droits individuellement.

Article 14

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à compter du 6 mai 1989 à l'adhésion des Etats et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 13 ci-dessus.

3. Un Etat ou une organisation qui adhère au présent Protocole après le 31 décembre 1993 peut appliquer les articles 2 et 4 ci-dessus au plus tard le 31 décembre 1995.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de dépositaire.

Article 15

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 13 ci-dessus, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 16

Dénonciation

A tout moment après cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par une notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 17

Textes faisant foi

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Sofia, le premier jour du mois de novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

ANNEXE TECHNIQUE

1. Les informations concernant les résultats d'émission et les coûts se fondent sur la documentation officielle de l'Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, en particulier sur les documents EB.AIR/WG.3/R.8, R.9 et R.16, ainsi que ENV/WP.1/R.86 et Corr.1, reproduits dans Les effets de la pollution atmosphérique transfrontière et la lutte antipollution */. Sauf indication contraire, on considère que les techniques énumérées sont éprouvées et reposent sur l'expérience d'exploitation **/.

2. Les informations qui figurent dans la présente annexe sont incomplètes. Etant donné que l'expérience concernant les nouveaux moteurs et les nouvelles installations utilisant des techniques à faibles émissions ainsi que l'adaptation d'installations existantes, s'étend constamment, il sera nécessaire de développer et d'amender régulièrement l'annexe. L'annexe, qui ne saurait être un exposé exhaustif des options techniques, a pour objet d'aider les Parties dans la recherche de techniques économiquement praticables aux fins de l'application des obligations contractées en vertu du Protocole.

I. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE NO_x PROVENANT DE SOURCES FIXES

3. La combustion de combustibles fossiles est la principale source fixe d'émissions anthropiques de NO_x. En outre, quelques opérations autres que la combustion peuvent contribuer aux émissions de NO_x.

4. Les grandes catégories de sources fixes d'émission de NO_x peuvent être :

a) Les installations de combustion,

b) Les fours industriels (par exemple fabrication du ciment),

c) Les moteurs fixes (turbines à gaz et moteurs à combustion interne),

d) Les opérations autres que la combustion (par exemple production d'acide nitrique).

5. Les techniques de réduction des émissions de NO_x sont centrées sur certaines modifications de la combustion ou de l'opération et - en particulier pour les grandes centrales thermiques - sur le traitement des gaz de combustion.

*/ Etudes sur la pollution atmosphérique No 4 (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.87.II.E.36).

**/ Il est actuellement difficile de fournir des données fiables, en termes absolus, sur les coûts des techniques anti-émissions. Il y a donc lieu, en ce qui concerne les coûts indiqués dans la présente annexe, de mettre l'accent sur les relations entre les coûts des différentes techniques plutôt que sur des coûts chiffrés absolus.

6. Pour l'adaptation a posteriori des installations existantes, l'étendue d'application des techniques anti-NO_x peut être limitée par des effets secondaires négatifs sur le fonctionnement ou par d'autres contraintes propres à l'installation. Par conséquent, en cas d'adaptation après coup, seules des estimations approximatives sont données pour les valeurs caractéristiquement réalisables des émissions de NO_x. Pour les installations neuves, les effets secondaires négatifs peuvent être ramenés à un minimum ou exclus par une conception appropriée.

7. D'après les données dont on dispose actuellement, le coût des modifications de la combustion peut être considéré comme faible dans les installations neuves. Par contre, dans le cas de l'adaptation a posteriori, par exemple dans les grandes centrales thermiques, ce coût pouvait varier, à peu près, entre 8 et 25 francs suisses par kW_{el} (en 1985). En règle generale, les coûts d'investissement pour les systèmes de traitement des gaz de combustion sont beaucoup plus élevés.

8. Pour les sources fixes, les coefficients d'émission sont exprimés en milligrammes de NO_2 par mètre cube (mg/m^3) normal (0 °C, 1 013 mb), poids sec.

Installations de combustion

9. La catégorie des installations de combustion vise la combustion de combustibles fossiles dans des fours, des chaudières, des réchauffeurs indirects et autres installations de combustion fournissant un apport de chaleur supérieur à 10 MW, sans mélange des gaz de combustion avec d'autres effluents ou matières traitées. Pour les installations nouvelles ou existantes, on dispose des techniques de combustion ci-après, qu'on peut employer seules ou en association

a) Basse température dans la chambre de combustion, y compris la combustion en lit fluidisé,

b) Fonctionnement sous faible excès d'air,

c) Installation de brûleurs speciaux anti-NO_x,

d) Recyclage des gaz de carneau dans l'air de combustion,

e) Combustion étagée/air additionnel,

f) Recombustion (étagement du combustible) ***/.

Les normes de resultats qu'il est possible d'atteindre sont résumées dans le tableau 1.

***/ L'expériente d'exploitation de cette techmique de combustion est limitée.

Tableau 1 : Normes de résultats NOx (mg/m3), réalisables par des modifications de la combustion

		Type d'installation a/	Niveau de référence (pas de mesure anti-NO_x)	Adaptation a posteriori d'installations existantes b/		Installation neuve	O_2 %
				Intervalle	Valeur caractéristique		
Combustibles solides	10 MW c/ à 300 MW	Combustion sur grille (charbon)	300 - 1 000	-	600	400	7
		Combustion en lit fluidisé					
		i) fixe	300 - 600	-	-	400	7
		ii) circulant	150 - 300	-	-	200	7
		Combustion de charbon pulvérisé					
		i) sole sèche	700 - 1 700	600 - 1 100	800	< 600	6
		ii) sole humide	1 000 - 2 300	1 000 - 1 400	-	< 1 000	6
	> 300 MW	Combustion de charbon pulvérisé					
		i) sole sèche	700 - 1 700	600 - 1 100	-	< 600	6
		ii) sole humide	1 000 - 2 300	1 000 - 1 400	-	< 1 000	6
Combustibles liquides	10 MW c/ à 300 MW	Combustion de fuel distillé	-	-	300	-	3
		Combustion de fuel résiduel	500 - 1 400	200 - 400	400	-	3
	> 300 MW	Combustion de fuel résiduel	500 - 1 400	200 - 400	-	-	3
Combustibles gazeux	10 MW c/ à 300 MW		150 - 1 000	100 - 300	-	< 300	3
	> 300 MW		250 - 1 400	100 - 300	-	< 300	3

a/ Les capacités désignent l'apport de chaleur en MW (thermiques) par combustible (pouvoir calorifique inférieur).

b/ Compte tenu des contraintes propres à l'installation et des fortes incertitudes quant aux résultats de l'adaptation à postériori d'installations existantes, il n'est possible de donner que des valeurs approximatives.

c/ Pour les petites installations (10 MW-100 MW), tous les chiffres donnés comportent un degré plus élevé d'incertitude.

10. Le traitement des gaz de carneau par réduction catalytique sélective (RCS) est une mesure supplémentaire de réduction des émissions de NO_x dont le rendement atteint 80 % ou même davantage. On a maintenant, dans la région de la CEE, une grande expérience du fonctionnement d'installations nouvelles ou adaptées après coup, en particulier pour les centrales thermiques de plus de 300 MW (thermiques). Si l'on y ajoute des modifications de la combustion, on peut facilement réaliser des valeurs d'émission de 200 mg/m^3 (combustibles solides, 6 % de O_2) et de 150 mg/m^3 (combustibles liquides, 3 % de O_2).

11. La réduction non catalytique sélective (RNCS), technique de traitement des gaz de carneau permettant d'obtenir une réduction de 20 à 60 % des NO_x, est une technique moins coûteuse qui a des applications spéciales (par exemple fours de raffinerie et combustion de gaz sous charge minimale).

Moteurs fixes : turbines à gaz et moteurs à combustion interne

12. On peut diminuer les émissions de NO_x des turbines à gaz fixes soit en modifiant la combustion (voie seche) soit par injection d'eau/vapeur (voie humide). Ces deux sortes de mesures sont bien éprouvées. On peut ainsi obtenir des valeurs d'émission de 150 mg/m^3 (gaz, 15 % de O_2) et 300 mg/m^3 (fuel, 15 % de O_2). L'adaptation a posteriori est possible.

13. On peut diminuer les émissions de NO_x des moteurs fixes à combustion interne à allumage par étincelle soit en modifiant la combustion (par exemple melange pauvre et recyclage des gaz d'échappement) soit en traitant les gaz d'échappement (convertisseur catalytique à 3 voies à boucle fermée, RCS).
La possibilité technique et économique d'appliquer ces divers procédés dépend de la taille du moteur, du type de moteur (deux temps/quatre temps) et du mode de fonctionnement du moteur (charge constante/variable). Le système à mélange pauvre permet d'obtenir des valeurs d'émission de NO_x de 800 mg/m^3 (5 % de O_2), le procédé RCS ramene les emissions de NO_x bien au-dessous de 400 mg/m^3 (5 % de O_2) et le convertisseur catalytique à trois voies permet même de descendre au-dessous de 200 mg/m^3 (5 % de O_2).

Fours industriels - Calcination du ciment

14. Le procédé de précalcination est en cours d'évaluation dans la région de la Commission comme technique possible pour ramener les concentrations de NO_x dans le gaz de carneau des fours, nouveaux ou existants, de calcination du ciment à environ 300 mg/m^3 (10 % de O_2).

Opérations autres que la combustion - Production d'acide nitrique

15. La production d'acide nitrique avec absorption sous haute pression (> 8 bars) permet de maintenir au-dessous de 400 mg/m^3 les concentrations de NO_x dans les effluents non dilués. Le même résultat peut être obtenu par absorption sous pression moyenne associee a un procedé RCS ou à tout autre procédé de réduction des NO_x d'une efficacité semblable. L'adaptation a posteriori est possible.

II. TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE NO_x PROVENANT DE VÉHICULES A MOTEUR

16. Les vehicules à moteur visés par la présente annexe sont ceux qui servent aux transports routiers, à savoir les voitures particulières, vehicules utilitaires légers et vehicules utilitaires lourds fonctionnant à l'essence ou au carburant diesel. Il est fait mention, quand il y a lieu, des catégories de véhicules (M_1, M_2, M_3, N_1, N_2, N_3) définies dans le Règlement No 13 de la CEE pris en application de l'Accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

17. Les transports routiers sont une source importante d'émissions anthropiques de NO_x dans beaucoup de pays de la Commission : ils contribuent pour 40 à 80 % au total des émissions nationales. Globalement, les vehicules a essence contribuent aux deux tiers du total des émissions de NO_x dues aux transports routiers.

18. Les techniques dont on dispose pour lutter contre les oxydes d'azote provenant des vehicules à moteur sont resumees aux tableaux 3 et 6. Il est commode de grouper les techniques en fonction des normes d'émission nationales et internationales existantes ou proposées, qui diffèrent par la rigueur des dispositions. Comme les cycles d'essai réglementaires actuels ne correspondent qu'à la conduite en zone urbaine, les estimations des émissions relatives de NO_x qu'on trouvera ci-après tiennent compte de la conduite à des vitesses plus elevées lorsque les émissions de NO_x risquent d'être particulièrement importantes.

19. Les coûts de production supplémentaires indiqués aux tableaux 3 et 6 pour les diverses techniques sont des estimations du coût de fabrication et non des prix de détail.

20. Il est important de contrôler la conformité au stade de la production et aussi selon les resultats du véhicule en cours d'utilisation pour s'assurer que le potentiel de reduction prévu par les normes d'émission est atteint en pratique.

21. Les techniques qui comportent l'utilisation de convertisseurs catalytiques ou se fondent sur celle-ci exigent du carburant sans plomb. La libre circulation des vehicules equipes d'un tel convertisseur est subordonnée a la possibilité de se procurer partout du carburant sans plomb.

Voitures particulières à essence et à carburant diesel (M_1)

22. Le tableau 2 resume quatre normes d'émission. Ces normes sont utilisées dans le tableau 3 pour regrouper les différentes techniques de moteur applicables aux vehicules à essence en fonction de leur potentiel de réduction des emissions de NO_x.

Tableau 2 : Définition des normes d'émission

Norme	Limites	Observations
A. ECE R.15-04	$HC+NO_x$: 19-28 g/essai	Norme CEE actuelle (Règlement No 15, y compris la série d'amendements 04, pris en conformité de l'Accord de 1958 mentionné au paragraphe 16 ci-dessus), également adoptée par la Communauté économique européenne (Directive 83/351), Cycle d'essai en conduite urbaine ECE R.15. La limite d'émission varie avec la masse du véhicule.
B. "Luxembourg 1985"	$HC+NO_x$: 1,4-2,0 l : 8 g/essai Cette norme ne s'applique qu'à ce groupe de moteurs (<1,4 l : 15,0 g/essai >2,0 l : 6,5 g/essai)	Ces normes seront introduites pendant la période 1988-1993 dans la Communauté économique européenne selon le débat tenu à la Réunion du Conseil des ministres de la Communauté à Luxembourg en 1985 et la décision finale prise en décembre 1987. Le cycle d'essai en conduite urbaine ECE R.15 s'applique. La norme pour les moteurs > 2 l équivaut généralement à la norme US 1983. La norme pour les moteurs < 1,4 l est provisoire, la norme définitive est à élaborer. La norme pour les moteurs de 1,4 à 2,0 s'applique à toutes les voitures à moteur diesel > 1,4 l.
C. "Stockholm 1985"		Norme pour la législation nationale d'après le "document cadre" élaboré après la Réunion des ministres de l'environnement de huit pays à Stockholm en 1985. Correspond aux normes US 1987 avec les procédures d'essai suivantes :
	NO_x : 0,62 g/km	US Federal Test Procedure (1975).
	NO_x : 0,76 g/km	Highway fuel economy test procedure.
D. "Californie 1989"	NO_x : 0,25 g/km	Cette norme sera introduite dans l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique) à partir des modèles 1989. US Federal Test Procedure.

Tableau 3 <u>Techniques applicables aux moteurs à essence, résultats d'émission, coûts et consommation de carburant correspondant aux normes d'émission</u>

Norme	Technique	Réduction composite a/ des NO_x (%)	Cout supplémentaire de production b/ (Francs suisses 1986)	Indicé de consommation de carburant a/
A.	Référence (moteur classique actuel à allumage par étincelle avec carburateur)	- c/	-	100
B.	a) Injection de carburant + RGE + air secondaire d/	25	200	105
	b) Catalyseur à trois voies à boucle ouverte (+ RGE)	55	150	103
	c) Moteur à mélange pauvre avec catalyseur d'oxydation (+ RGE) e/	60	200-600	90
C.	Catalyseur à trois voies à boucle fermée	90	300-600	95
D.	Catalyseur à trois voies à boucle fermée (+ RGE)	92	350-650	98

a/ Les estimations concernant la reduction composite de NO_x et l'indice de consommation de carburant se rapportent à une voiture européenne de poids moyen fonctionnant dans des conditions moyennes de conduite en Europe.

b/ Les coûts supplémentaires de production pourraient être exprimés plus pratiquement en pourcentage du coût total du véhicule. Toutefois, puisque les estimations de coût sont destinées surtout à la comparaison en termes relatifs, c'est la formulation des documents originaux qui a été retenue.

c/ Coefficient d'émission composite de NO_x = 2,6 g/km.

d/ RGE Recyclage des gaz d'échappement.

e/ Uniquement d'après des données relatives à des moteurs expérimentaux. Il n'y a pratiquement aucune production de véhicules à moteur à mélange pauvre.

23. Les normes d'émission A, B, C et D comprennent des limites d'émission non seulement pour NO_x mais aussi pour les hydrocarbures (HC) et le monoxyde de carbone (CO). Les réductions estimatives d'émission de ces polluants, par rapport a la reférence ECE R.15-04, sont données dans le tableau 4.

Tableau 4 : Réductions estimatives des émissions de HC et de CO par les voitures particulières à essence d'après différentes techniques.

Norme		Réduction de HC (%)	Réduction de CO (%)
B.	a)	30-40	50
	b)	50-60	40-50
	c)	70-90	70-90
C.		90	90
D.		90	90

24. Les voitures diesel actuelles peuvent satisfaire aux exigences d'émission de NO_x fixées par les normes A, B et C. Les exigences rigoureuses concernant l'émission de particules ainsi que les limites rigoureuses pour NO_x de la norme D impliquent que les voitures particulières diesel auront besoin de nouveaux perfectionnements, comprenant probablement le contrôle électronique de la pompe d'alimentation, des systèmes perfectionnés d'injection de carburant, le recyclage des gaz d'échappement et des pièges à particules. Il n'existe à l'heure actuelle que des véhicules expérimentaux. (Voir aussi le tableau 6, note a/).

Autres vehicules utilitaires légers (N1)

25. Les méthodes de lutte relatives aux voitures particulières sont applicables, mais les facteurs suivants peuvent être différents : réduction de NO_x, coûts et délai de démarrage de la production commerciale.

Véhicules lourds à essence (M2, M3, N2, N3)

26. Ce genre de véhicule n'a qu'une importance négligeable en Europe occidentale et diminue en Europe orientale. Les niveaux d'émission de NO_x US-1990 et US-1991 (voir tableau 5) pourraient être atteints, moyennant un coût modeste, sans progrès techniques importants.

Véhicules diesel lourds (M2, M3, N2, N3)

27. Trois normes d'émission sont résumées dans le tableau 5. Elles sont reprises dans le tableau 6 pour grouper les techniques-moteur applicables aux vehicules diesel lourds en fonction du potentiel de réduction de NO_x. La configuration de référence du moteur se modifie, la tendance étant de remplacer les moteurs a aspiration naturelle par des moteurs à turbocompresseur. Cette tendance a des incidences sur les valeurs améliorées de la consommation de référence de carburant. Aucune estimation comparative de la consommation n'est donc donnée ici.

Tableau 5 : Définition des normes d'émission

	Norme	Limites NO_x (g/kWh)	Observations
I	ECE R.49	18	Essai à 13 modes
II	US-1990	8.0	Essai en conditions transitoires
III	US-1991	6.7	Essai en conditions transitoires

Tableau 6 : Moteurs diesel lourds : techniques, résultats d'émission a/ et coûts correspondant au niveau d'émission des normes

Norme	Technique	Réduction estimative de NO_x (%)	Cout de productión supplémentaire (dollars E.-U. 1984)
I	Moteur diesel classique actuel à injection directe		
II b/	Turbocompresseur + refroidissement intermédiaire - décalage de l'injection (Modification de la chambre de combustion et des conduits) (Les moteurs à aspiration naturelle ne pourront probablement pas satisfaire à cette norme)	40	115 dollars E.-U. (dont 69 dollars E.-U. imputables à la norme NO_x) c/
III b/	Perfectionnement des techniques énumérées sous II ainsi que calage d'injection variable et utilisation de systèmes électroniques	50	404 dollars E.-U. (dont 68 dollars E.-U. imputables à la norme NO_x) c/

a/ Une altération de la qualité du carburant diesel aurait une influence défavorable sur l'émission et pourrait influer sur la consommation de carburant pour les véhicules utilitaires aussi bien lourds que légers.

b/ Il reste nécessaire de vérifier en grand la disponibilité des nouveaux composants.

c/ La différence s'explique par la lutte contre les émissions de particules et par d'autres considérations.

31 ottobre, 1988

D I C H I A R A Z I O N E

****

concernente una riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto del 30 per cento

I Governi dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, **della Finlandia,** della Francia, dell'Italia, del Liechtenstein, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Svezia, della Svizzera, che firmeranno il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, sulla lotta contro le emissioni di ossidi d'azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera (in seguito designato con il termine di "Protocollo"), *

considerato che gli ossidi d'azoto di per sé stessi e combinati con composti organici volatili (COV) producono effetti particolarmente nocivi all'ambiente e alla salute;

ricordato che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua seconda sessione del 1984 la necessità che gli Stati riducano effettivamente entro il 1995 sia il loro tasso annuo di emissioni di ossidi d'azoto a partire da fonti fisse o mobili sia i loro flussi attraverso la frontiera;

ricordato anche che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua quinta sessione del 1987 l'importanza dei danni causati all'ambiente in numerosi paesi dalle emissioni di composti organici volatili (COV) che, reagendo con gli ossidi d'azoto, contribuiscono a formare ossidanti fotochimici quali l'ozono e ha pertanto ritenuto necessario ridurre efficacemente le emissioni di COV;

compiaciuti che i Partecipanti firmeranno il Protocollo in occasione della sesta sessione dell'Organo esecutivo, che si terrà a Sofia il 1° novembre 1988;

considerato che, oltre agli altri provvedimenti previsti dal Protocollo, una riduzione immediata ed effettiva delle emissioni di ossidi d'azoto si rivela necessaria;

dichiarano:

1. Gli Stati firmatari della presente Dichiarazione procederanno non appena possibile, ma al piu' tardi nel 1998, a una riduzione del loro tasso annuo di emissioni di ossidi d'azoto dell'ordine del 30 per cento, basandosi per il calcolo di detta riduzione sul tasso di emissioni di un anno a scelta compreso fra il 1980 e il 1986.

Il Protocollo dovrà essere adottato dall'Organo esecutivo della Convenzione nel corso della sesta sessione (31 ottobre - 4 novembre 1988).

2. Gli Stati firmatari invitano gli altri Partecipanti che firmeranno il Protocollo a unirsi alla loro azione, mettendo in opera tutti i loro mezzi, per controllare e ridurre sensibilmente sia le loro emissioni nazionali di ossidi d'azoto sia i loro flussi attraverso la frontiera, e cio' anche in misura superiore a quanto previsto dal Protocollo:

3. Gli Stati firmatari sottolineano la necessità di intraprendere, nel quadro della Convenzione e sulla base dei lavori in corso, un'efficace azione comune per ridurre sensibilmente le emissioni di composti òrganici volatili (COV).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LA FRONTIERA A LUNGA DISTANZA DEL 1979, SULLA LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO O I LORO FLUSSI ATTRAVERSO LA FRONTIERA

Le Parti,

Determinate ad applicare la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza,

Preoccupate dal fatto che le emissioni attuali di fattori inquinanti atmosferici pregiudicano, nelle regione esposte d'Europa e d'America del Nord, risorse naturali estremamente importanti dal punto di vista ecologico ed economico,

Ricordando che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua seconda sessione la necessità di ridurre effettivamente entro il 1995, sia le emissioni annue totali di ossidi di azoto a partire da fonti fisse o mobili, sia i loro flussi attraverso la frontiera, nonché la necessità, per gli Stati che avevano già iniziato a ridurre tali emissioni, di mantenere e rivedere le loro norme sulle emissioni di ossidi di azoto,

Considerando i dati scientifici e tecnici attuali relativi all'emissione, allo spostamento nell'atmosfera ed all'impatto sull'ambiente degli ossidi di azoto e dei loro prodotti secondari, nonché alle tecnologie di lotta,

Consapevoli che gli effetti nocivi delle emissioni di ossidi di azoto sull'ambiente variano a seconda dei paesi,

Risolute ad adottare misure efficaci per controbattere e ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera, in particolare per mezzo dell'attuazione di norme nazionali appropriate concernenti le emissioni, per le fonti mobili nuove e le gran di fonti fisse nuove, nonché il successivo adattamento delle grandi fonti fisse esistenti,

Riconoscendo che le cognizioni scientifiche e tecniche su tali materie sono in fase di evoluzione, e che occorrerà tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'applicazione del presente Protocollo e nel decider riguardo ad ulteriori azioni da intraprendere;

Notandoche l'elaborazione di un approccio fondato sui carichi critici mira a stabilire una base scientifica imperniata sugli effetti, di cui occorrerà tener conto nell'esaminare l'attuazione del presente Protocollo e decidere nuovi provvedimenti concordati a livello internazionale al fine di ridurre e limitare le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera;

Riconoscendo che un esame diligente delle procedure volte a creare condizioni più favorevoli per lo scambio di tecnologie contribuirà alla riduzione effettiva delle emissioni di ossidi di azoto nell'area della Commissione,

Notando con soddisfazione il reciproco impegno preso da svariati paesi di ridurre il prima possibile ed in proporzioni considerevoli le loro emissioni annue nazionali di ossidi di azoto,

Prendendo atto delle misure già adottate da alcuni paesi, che hanno avuto come effetto di ridurre le emissioni di ossidi di azoto,

Hanno convenuto quantosegue:

Articolo primo

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo,

1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;

2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza dei fattori inquinanti atmosferici in Europa;

3. Per "Organo esecutivo" si intende l'Organo esecutivo della Convenzione istituito in virtù del paragrafo 1 dell'art.10 della Convenzione;

4. Per "zona geografica delle attività dell'EMEP" si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;

5. Per "Parti", salvo indicazione contraria nel contesto, si intendono le PArti al presente Protocollo;

6. Per "Commissione" si intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;

7. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale, in base alle cognizioni odierne, non vengono prodotti effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente;

8. Per " grande fonte fissa esistente" si intende ogni fonte fissa esistente il cui apporto termico è di almeno 100 MW;

9. Per "grande fonte fissa nuova" si intende ogni fonte fissa nuova il c ui apporto termico è di almeno 50 MW;

10. Per "grande categoria di fonti" si intende ogni categoria di fonti che emettono o possono emettere inquinanti atmosferici sotto forma di ossidi di azoto, in particolare le categorie descritte all'Annesso tecnico e che contribuiscono per almeno il 10 per cento al totale annuo delle emissioni nazionali di ossido di azoto misurato o calcolato per il primo anno civile successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente ogni quattro anni;

11. Per "fonte fissa nuova" si intende ogni fonte fissa la cui costruzione o modifica importante ha avuto inizio dopo lo scadere di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo;

12. Per "fonte mobile nuova" si intende un. veicolo a motore o altra fonte mobile fabbricata dopo la scadenza di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 2

Obblighi fondamentali

1. Le Parti prendono, in un primo tempo e non appena possibile, provvedimenti efficaci per controllare / o ridurre le loro emissione annue nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera affinché questi, al più tardi entro il 31 dicembre 1994, non siano superiori alle loro emissioni annue nazionali di o.ssido di azoto o ai flussi attraverso la frontiera di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o ogni anno anteriore da specificarsi all'atto della firma del Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo alla condizione, inoltre, che per quanto riguarda una Parte qualunque che specifichi qualsiasi anno precedente, i suoi flussi nazionali attraverso la frontiera o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1° gennaio 1987 al 1° gennaio 1996 non superino nella media annuale, i suoi flussi attraverso la frontiera o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987.

2. Inoltre, le Parti adottano le seguenti misure in particolare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo:

a) Applicazione di norme nazionali concernenti l'emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove, e per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, tenendo conto dell'Annesso tecnico;

b) Applicazione di norme nazionali concernenti l'emissione, alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme basate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, in considerazione dell'Annesso tecnico e delle decisioni pertinenti adottate nell'ambito del Comitato dei trasporti interni della Commissione;

d) Adozione di misure antiinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, in considerazione dell'Annesso tecnico e delle caratteristiche dell'impianto, della sua durata, del suo tasso di utilizzazione e della necessità di evitare una perturbazione ingiustificata dello sfruttamento.

3. a) Le Parti, in un secondo tempo, inzieranno negoziati, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, sulle ulteriori misure da prendere per ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i flussi attraverso la frontiera di queste emissioni, in base alle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, e tenendo conto dei carichi critici accettati a livello internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell'articolo 6.

b) A tal fine, le Parti cooperano in vista di definire:

i) i carichi critici;

ii) le riduzioni necessarie delle emissioni annue nazionali di ossidi di azoto e dei flussi attraverso la frontiera di tali emissioni per raggiungere gli obiettivi convenuti basati sui carichi critici;

iii) i provvedimenti ed un calendario a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 1996 per realizzare queste riduzioni.

Le Parti possono prendere provvedimenti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente articolo.

Articolo 3

Scambio di tecnologie

1. Le Parti facilitano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie in vista di ridurre le emissioni di ossidi di azoto, agevolando in particolare:

a) lo scambio commerciale delle tecniche disponibili;

b) i contatti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le joint ventures;

c) lo scambio di dati informativi e di esperienza;

d) l'erogazione di un'assistenza tecnica.

2. Le Parti, al fine di incoraggiare le attività di cui aipunti da a) a d) di cui sopra, creano condizioni favorevoli, agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e persone competenti del settore privato e pubblico in grado di fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e d'ingegneria, il materiale o il finanziamento necessari.

3. Le Parti esamineranno, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le azioni necessarie da intraprendere per creare condizioni più favorevoli allo scambio di tecniche che consentono di ridurre le emissioni di ossidi di azoto.

Articolo 4

Carburante senza piombo

Le Parti faranno in modo che, il prima possibile ma non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, il carburante senza piombo sia sufficientemente disponibile, in determinati casi, almeno lungo i grandi itinerari di transito internazionale, per facilitar le circolazioni dei veicoli attrezzati con convertitori catalitici.

Articolo 5

Processo di revisione

1. Le Parti rivedono periodicamente il presente Protocollo, tenendo con to delle migliori innovazioni tecniche e dei migliori dati di base scien tifici disponibili.
2. La prima revisione avrà luogo non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo 6

Lavori da intraprendere

Le Parti attribuiranno un rango di di massima precedenza alle attivi tà di ricerca e di sorveglianza relative alla messa a punto o all'appli cazione di un metodo fondato sui carichi critici per determinare in manie ra scientifica, le necessarie riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto. In particolare le Parti mirano, per mezzo di programmi nazionali di ricerca e nell'ambito del piano di lavoro dell'Organo esecutivo e per mezzo di altri programmi di cooperazione intrapresi nell'ambito della Convenzione, a:

a) identificare e quantificare gli effetti delle emissioni di ossidi di azoto sull'uomo, la vita vegetale ed animale, le acque, il suolo ed i materiali, tenendo conto dell'impatto che hanno su di essi gli ossidi di azoto provenienti da altre fonti diverse dalle ricadute atmosferiche;

b) determinare la ripartizione geografica delle zone sensibili;

c) mettere a punto sistemi di misura e di modelli, compresi metodi standardizzati per il calcolo delle emissioni, al fine di quantificare il trasporto a lunga distanza degli ossidi di azoto e degli inquinanti connessi;

d) affinare le valutazioni dei risultati e del costo delle tecniche di lotta contro le emissioni di ossidi di azoto e tenere una nota della messa a punto delle tecniche ottimizzate o nuove;

e) elaborare, nell'ambito di una metodologia basata sui carichi critici, sistemi che consentano l'integrazione dei dati scientifici, tecnici ed economici al fine di determinare adeguate strategie di lotta.

Art.7

Programmi, politiche e strategie nazionali

Le Parti stabiliscono il prima possibile programmi, politiche e strategie nazionali per l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo, che consentiranno di combattere e ridurre le emissioni di ossidi d'azoto o i loro flussi attraverso la frontiera.

Art.8

Scambio di informazioni e rapporti annuali

Le Parti scambiano informazioni notificando all'Organo esecutivo i programmi, le politiche e le strategie nazionali che esse stabiliscono in conformità con l'articolo 7 precedente, e fanno rapporto ogni anno a detto Organo esecutivo sui progressi realizzati ed ogni modifica apportata a tali programmi, politiche e strategie, in particolare per quanto riguarda:

Article 8

Echange de renseignements et rapports annuels

1. Les Parties echangent des renseignements en notifiant a l'Organe executif les programmes, politiques et stratégies nationaux qu'elles etablissent conformément a l'article 7 ci-dessus et en lui faisant rapport chaque annee sur les progres realisés et toutes modifications apportées dans ces programmes, politiques et stratégies, et en particulier sur

a) les emissions annuelles nationales d'oxydes d'azote et la base sur laquelle elles ont eté calculées;

b) les progres dans l'application de normes nationales d'émission prevue aux alinéas 2 a) et 2 b) de l'article 2 ci-dessus, et les normes nationales d'émission appliquées ou a appliquer ainsi que les sources et/ou catégories de sources considérées;

c) les progres dans l'adoption des mesures antipollution, prevues à l'alinéa 2 c) de l'article 2 ci-dessus, les sources considérées et les mesures adoptées ou a adopter;

d) les progres realisés dans la mise à la disposition du public de carburant sans plomb;

e) les mesures prises pour faciliter l'échange de technologies; et

f) les progres realisés dans la détermination de charges critiques.

2. Ces renseignements sont communiques, autant que possible, conformément a un cadre de presentation uniforme des rapports.

Article 9

Calculs

Utilisant des modèles appropries, l'EMEP fournit a l'Organe exécutif, en temps opportun avant ses reunions annuelles, des calculs des bilans d'azote, des flux transfrontières et des retombées d'oxydes d'azote dans la zone geographique des activités de l'EMEP. Dans les regions hors de la zone des activités de l'EMEP, des modèles appropries aux circonstances particulières des Parties a la Conventions sont utilisés.

Article 10

Annexe technique

L'Annexe technique au present Protocole a le caractère d'une recommandation. Elle fait partie intégrante du Protocole.

Articolo 11

Emendamenti al Protocollo

1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella sua riunione annua più ravvicinata sotto riserva che tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo almeno 90 giorni in anticipo.

3. Gli emendamenti al Protocollo, tranne gli emendamenti al suo Annesso tecnico, sono adottati per consenso delle Parti rappresentate ad una riunione dell'Organo esecutivo, ed entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualunque Parte li abbia accettati dopo che due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti.

4. Gli emendamenti all'Annesso tecnico sono adottati per consenso delle Parti rappresentate ad una riunione dell'Organo esecutivo e prendono effetto il trentesimo giorno successivo alla data alla quale sono stati comunicati in conformità con il paragrafo 5 in appresso;

5. Gli emendamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 precedenti sono comunicati a tutte le Parti dal Segretario esecutivo, il prima possibile dopo la loro adozione.

Articolo 12

Composizione delle controversie

Qualora nasca una controversia tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, tali Parti ricerca-

no una soluzione per via negoziale o ogni altrò metodo di composizione delle controversie accettabile per le Parti alla controversia.

Art.13

Firma

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma a Sofia dal primo al 4 novembre 1988 compreso, poi alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 5 maggio 1989, dagli Stati membri della Commissione e dagli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione, in conformità con il paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale in data 28 marzo 1947 e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, in possesso della competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie che sono oggetto del presente Protocollo, sotto riserva che gli Stati ed organizzazioni interessati siano Parti alla Convenzione.

2. Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano in proprio i loro diritti ed adempiono in proprio alle responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non possono esercitare individualmente questi diritti.

Articolo 14

Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

2. Il presente Protocollo è aperto a decorrere dal 6 maggio 1989 all'adesione degli Stati ed organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 precedente

3. Uno Stato o una organizzazione che aderisce al presente Protocollo dopo il 31 dicembre 1993 può applicare gli articoli 2 e 4 precedenti non oltre il 31 dicembre 1995;

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale esercita le funzioni di depositario.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascun Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 precedente, che ratifica, accetta, o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da questa Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 16

Denuncia

In ogni tempo dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denuncia avrà effetto il novantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione da parte del depositario, o in ogni altra data successiva che potrà essere specificata nella notifica di denuncia.

Articolo 17.

Testi facenti fede.

L'originale del presente Protocollo, i cui testi francese, inglese e russo fanno ugualemnte fede, è depositato presso il Segretario generale della Orgnaizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTTO a Sofia il primo novembre millenovecentottantotto.

ANNESSO TECNICO

1. Le informazioni concernenti i risultati delle emissioni ed i costi si basano sulla documentazione ufficiale dell'Organo esecutivo e dei suoi organi sussidiari, in particolare sui documenti EB.AIR/WG.3/R.8, R.9 e R.16, nonché ENV/WP.1R.86 e Corr.1, riprodotti ne " Gli effetti dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere e la lotta antinquinamento*/. Salvo indicazione contraria, si considera che le tecniche enumerate sono collaudate e si fondano sull'esperienza derivante dallo sfruttamento**/.

2. Le informazioni che figurano nel presente annesso sono incomplete. Dato che l'esperienza relativa ai nuovi motori ed ai nuovi impianti mediante l'uso di tecni ad emissioni deboli, nonché all'adattamento degli impianti esistenti, si accresce costantemente, sarà necessario sviluppare ed emendare regolarmente l'annesso. L'annesso che non potrà essere un resoconto esauriente delle opzioni tecniche, ha la finalità di assistere le Parti nella ricerca di tecniche praticabili dal punto di vista economico, ai fini dell'adempimento degli obblighi contratti in virtù del Protocollo.

I. TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI NO_x PROVENIENTI DA FONTI FISSE

3. La combustione di combustibili fossili è la principale fonte fissa di emissioni antropiche di NOx. Inoltre, alcune operazioni diverse dalla combustione possono contribuire alle emissioni di NOx.

4. Le grandi categorie di fonti fisse di emissioni di NO_x possono essere:
   a) gli impianti di combustione,
   b) i forni industriali, (ad esempio la lavorazione del cemento)
   c) i motori fissi (turbine a gas e motori a combustione interna)
   d) le operazioni diverse dalla combustione (ad esempio produzione di acido nitrico).

5. Le tecniche di riduzione delle emissioni di NOx sono imperniate su alcune

---

*/ Studi sull'inquinamento atmosferico N.4(Pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: F.87.II.E.36).

**/ E' attualmente difficile fornire dati affidabili, in termini assoluti, sui

modifiche della combustione o dell'operazione e - in particolare per le grandi centrali termiche - sul trattamento dei gas di combustione.

6. Per l'adattamento a posteriori degli impianti esistenti, la portata di applicazione delle tecniche anti-NO_x può essere limitata da effetti secondari negativi sul funzionamento o da altre restrizioni proprie dell'impianto. Di conseguenza, in caso di adattamento successivo, vengono date unicamente valutazioni approssimative per i valori caratteristicamente realizzabili delle emissioni di NO_x. Per gli impianti nuovi, gli effetti secondari negativi possono essere ridotti ad un minimo, o esclusi grazie ad un'adeguata progettazione.

7. In base ai dati di cui disponiamo oggi, il costo delle modifiche della combustione può essere considerato come debole negli impianti nuovi. Invece, nel caso dell'adattamento a posteriori, ad esempio nelle grandi centrali termiche, tale costo poteva variare all'incirca tra gli 8 ed i 25 franchi svizzeri per kW_{el} (nel 1985). In linea di massima, i costi di investimento per i sistemi di trattamento dei gas di combustione sono assai più elevati.

8. Per le fonti fisse, i coefficienti d'emissione sono espressi in milligrammi di NO_2 per metro cubo (mg/m^3) normale (0 °C, 1 013 mb), peso secco.

Impianti di combustione

9. La categoria degli impianti di combustione include la combustione di combustibili fossili nei forni, caldaie, riscaldatori indiretti ed altri impianti di combustione che forniscono un apporto di calore superiore a 10 MW senza miscela di gas di combustione con altri effluenti o materie trattate. Per gli impianti nuovi o esistenti, si dispone delle seguenti tecniche di combustione, che possono essere utilizzate da sole o unite:

a) Bassa temperatura nella camera di combustione, compresa la combustione

---

costi delle tecniche anti-emissioni. E' dunque opportuno, per quanto riguarda i costi indicati nel presente annesso, porre l'accento sulle relazioni tra i costi delle varie tecniche invece che su costi numerati assoluti.

su strato allo stato fluido,

b) Funzionamento con debole eccesso di aria,

c) Installazione di bruciatori speciali anti-NO_x,

d) Riciclaggio di gas di canna fumaria nell'aria di combustione,

e) Combustione scaglionata/aria addizionale,

f) Ricombustione (ripartizione del combustibile)***.

I risultati standard che è possibile ottenere sono riassunti alla tabella 1

*** L'esperienza di esercizio di tale tecnica di combustione è limitata.

17

Tabella 1 : Risultati standard NO_x (mg/m3) realizzabili mediante modifiche della combustione.

		Tipo di impianto g/	Livello di riferimento (nessuna misura anti-NO_x)	Adattamento a posteriori di impianti esistenti b/		Impianto nuovo	O_2 %
				Intervallo	Valore caratteristico		
Combustibili solidi		Combustione su griglia(carbone)	300 - 1000	-	600	400	7
		Combustione su strato allo stato fluido					
	10 MW c/	i) fisso	300 - 600	-	-	400	7
	a	ii) circolante	150 - 300	-	-	200	7
	300 MW	Combustione di carbone polverizzato					
		i) suola secca	700 - 1700	600 - 1100	800	< 600	6
		ii) suola umida	1000 - 2300	1000 - 1400	-	< 1000	
		Combustione di carbone polverizzato					
	> 300 MW	i) suola secca	700 - 1700	600 - 1100	-	< 600	6
		ii) suola umida	1000 - 2300	1 000 - 1400	-	< 1000	6
Combust. liquidi	10 MW c/	Combustione di carburante distillato	-	-	300	-	3
	a						
	300 MW	Combustione di carburante residuo	500 -1400	200 - 400	400	-	3
	> 300 MW	Combustione di carburante residuo	500 -1400	200 - 400	-	-	3
Comb. gassosi	10 MW c/ 300 MW		150 - 1000	100' - 3 00	-	< 300	3
	> 300 MW		250 -1400	100 - 3 00	-	< 300	3

(V. note a/, b/, c/, pag. seguente)

...segue Note a Tabella 1

a/ Le capacità indicanti l'apporto di calore in MW(termici) per combustibile (potere calorifico inferiore).

b/ In considerazione dei limiti propri dell'impianto e delle notevoli incertezze per quanto riguarda ińsultati dell'adattamento a posteriori degli impianti esistenti, è possibile fornire solo valori approssimativi.

c/ Per i piccoli impianti (10 MW - 100 MW) tutté le cifre fornite comportano un grado più elevato di incertezza.

10. Il trattamento dei gas di canna fumaria per riduzione catalitica selettiva (RCS) è una misura supplementare di riduzione dalle emissioni di NO_x il cui rendimento raggiunge l'80% o anche più. Si ha ora, in area CEE, una grande esperienza per quanto riguarda il funzionamento di impianti nuovi o adattati successivamente, in particolare per le centrali termiche aventi più di 300 MW (termici). Se vi si aggiungono modifiche di combustione, si possono facilmente ottenere valori di emissione di 200 mg/m^3(combustibili solidi, 6 % di O_2) e di 150 mg/m^3 (combustibili liquidi, 3 % di O_2).

11. La riduzione non catalitica selettiva (RNCS), tecnica di trattamento di gas di canna fumaria che consente di ottenere una riduzione dal 20 al 60% di NO_x, è una tecnica meno costosa che ha applicazioni particolari (ad esempio forni di raffineria e combustione di gas sotto carico minimo).

Motori fissi: turbine a gas e motori a combustione interna

12. E' possibile diminuire le emissioni di NO_x delle turbine a gas fisse sia modificando la combustione (canale secco) sia per iniezione di acqua/vapore (canale umido). Questi due tipi di metodologie sono soddisfacentemente collaudate. E' in tal modo possibile ottenere valori di emissione di 150 mg/m^3 (gas, 15 % di O_2) e 300 mg/m^3 (carburante, 15 % di O_2). L'adattamento a posteriori è possibile.

13. E' possibile diminuire le emissioni di NO_x dei motori fissi a combustione interna ad accensione mediante scintilla sia modificando la combustione (ad esempio miscela povera e riciclaggio di gas di scappamento), sia trattando i gas di scappamento (convertitore catalitico a 3 canali ad anello chiuso,RCS). La possibilità tecnica ed economica di applicare questi vari procedimenti varia a seconda dalle dimensioni del motore, dal tipo del motore (due tempi/quattro tempi) e dal modo di funzionamento del motore (carico costante/variabile). Il sistema a miscela povera consente di ottenere valori di emissione di NO_x di 800 mg/m^3 (5% di O_2), il procedimento RCS riduce le emissioni di NO_x in misura considerevole sotto 400 mg/m^3 (5 % di O_2) ed il convertitore

catalitico a tre canali consente anche di scendere al di sotto di 200 mg/m^3 (5% di O_2).

Forni industriali - Calcinazione del cemento

14. Il procedimento di pre-calcinazione è in fase di valutazione nell'area della Commissione come eventuale tecnica per ridurre le concentrazioni di NO_x nei gas di canna fumaria dei forni, nuovi o esistenti, di calcinazione del cemento a circa 300 mg/m^3 (10% di O_2).

Operazioni diverse dalla combustione - Produzione di acido nitrico

15. La produzione di acido nitrico con assorbimento sotto alta pressione (8 bars) permette di mantenere le concentrazioni di NO_x negli effluenti non diluiti al di sotto di 400 mg/m^3. Lo stesso risultato si può ottenere mediante assorbimento sotto pressione media unito ad un procedimento RCS o ad ogni altro procedimento di riduzione dei NO_x avente analoga efficacia. E' possibile l'adattamento a posteriori.

II. TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI NO_x PROVENIENTI DA VEICOLI A MOTORE

16. I veicoli a motore di cui al presente annesso sono quelli adibiti ai trasporti su strada e cioè: le autovetture private, i veicoli utilitari leggeri ed i veicoli utilitari pesanti funzionanti a benzina o a carburante diesel. Vengono menzionate, quando necessario, le categorie di veicoli (M_1, M_2, M_3, N_1, N_2, N_3) definite nel Regolamento n.13 della CEE adottato in applicazione dell'Accordo del 1958 concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione, nonché il riconoscimento reciproco dell'omologazione delle attrezzature e delle parti di veicoli a motore.

17. I trasporti su strada sono una fonte importante di emissioni antropiche di NO_x in molti paesi della Commissione: essi contribuiscono in misura che va dal 40 all'80% al totale delle emissioni nazionali. In totale, i veicoli a benzina contribuiscono ai due terzi del totale delle emissioni di NO_x dovute ai trasporti stradali.

18. Le tecniche di cui si dispone per lottare contro gli ossidi di azoto provenienti dai veicoli a motore sono riassunte alle tabelle 3 e 6. E' opportuno raggruppare le tecniche in funzione delle norme di emissione nazionali ed internazionali esistenti o proposte, che differiscono a causa del diverso rigore delle disposizioni. Dato che i cicli di prova regolamentari attuali corrispondono solo alla guida in zone urbane, le valutazioni delle relative emissioni di NO_x riportate in appresso tengono conto della guida a velocità più elevate quando le emissioni di NO_x rischiano di essere particolarmente importanti.

19. I costi di produzione supplementari indicati nelle tabelle 3 e 6 per le varie tecniche sono valutazioni del costo di fabbricazione e non dei prezzi al dettaglio.

20. E' importante controllare la conformità allo stadio della produzione, anche in base alle risultanze del veicolo in fase di utilizzazione, per accertarsi che il potenziale di riduzione previsto dalle norme di emissione viene in pratica ottenuto.

21. Le tecniche che comportano l'utilizzazione di convertitori catalitici o che si basano su di essa, necessitano di carburante senza piombo. La libera circolazione dei veicoli attrezzati con un tale convertitore è subordinata alla possibilità di procurarsi ovunque carburante senza piombo.

Autovetture private a benzina ed a carburante diesel (M_1)

22. La tabella 2 riassume quattro norme di emissione. Queste norme sono utilizzate nella tabella 3 per raggruppare le varie tecniche di motore applicabili ai veicoli a benzina in funzione del loro potenziale di riduzione delle emissioni di NO_x.

Tabella 2: Definizione delle norme di emissione

Norme	Limiti	Osservazioni
A.ECE R.15-04	$HC+NO_x$: 19-28 g/prova	Norma CEE attuale(Regolamento n.15, compresa la serie di emendamenti 04, adot ti in conformità con l'Accordo del 1958,m zionato al pararagrafo 16 precedente), p menti adottata dalle CEE(Direttiva 85/351 Ciclo di prova su guida urbana ECE R.15. Il limite di emissione varia a seconda d la massa del veicolo.
B."Lussemburgo 1985"	$HC+NO_x$: 1,4-2,0 1:8 g/prova. Questa norma si applica solo a questo gruppo di motori (<1,4 1 : 15,0 g/prova >2,0 1 : 6,5 g/prova)	Queste norme saranno introdotte nel peri 1988-1993 nella CEE, in base al dibattit svoltosi nella Riunione del Consiglio de' Ministri della Comunità a Lussemburgo nel 1985 e la decisione finale adottata nel cembre 1987. Il ciclo di prova su guida urbana ECE R.15 è applicabile. La norma per i motori > 2 1 equivale di regola all norma USA <1,4 1 è provvisoria. La norma definitiva è da elaborare. La norma per i motori da 1,4 a 2,0 si applica a tutte le autovetture a motore diesel > 1,4 1.
C."Stoccolma 1985"		Norma per la legislazione nazionale in base al"documento quadro" elaborato dopo la Riunione dei ministri dell'ambiente d otto paesi a Stoccolma nel 1985. Corrisponde alle norme USA 1987 con le seguent procedure di prova:
	NO_x: 0,62 g/km	Procedura di collaudo federale USA (1975)
	NO_x: 0,76 g/km	Procedura di collaudo sulla convenienza del carburante su autostrada.
D."California 1989"	NO_x: 0,25 g/km	Questa norma sarà introdotta nello Stato della California (Stati Uniti d'America) in base ai modelli 1989. Procedura di collaudo federale USA.

Tabella 3 : Tecniche applicabili ai motori a benzina, risultati di emissione, costi e consumo di carburante corrispondente alle norme di emissione.

Norma	Tecnica	Riduzione composita a/ dei NO_x %	Costo supplementare di produzione b/ (Franchi svizzeri 1986)	Indice di consumo di carburante a/
A.	Riferimento (motore classico attuale ad accensione con scintilla con carburatore)	- c/	-	100
B.	a) Iniezione di carburante + RGE + aria secondaria d/	25	200	105
	b) Catalizzatore a tre canali ad anello aperto (+RGE)	55	150	103
	c) Motore a miscela povera con catalizzatore di ossidazione (+ RGE) e/	60	200-600	90
C.	Catalizzatore a tre canali ad anello chiuso	90	300 -600	95
D.	Catalizzatore a tre canali ad anello chiuso (+ RGE)	92	350- 650	98

a/ Le valutazioni concernenti la riduzione composita di NO_x e l'indice di consumo di carburante concernono un'autovettura europea di peso medio funzionante in condizioni di guida media in Europa.

b/ I costi supplementari di produzione potrebbero essere espressi in modo più pratico, in percentuale del costo totale del veicolo. Tuttavia, poiché le valutazioni di costo sono destinate soprattutto al raffronto in termini relativi, si è preferita la formulazione dei documenti originali.

c/ Coefficiente di emissione composito di NO_x = 2,6 g/km

d/ RGE: Riciclaggio dei gas di scappamento.

e/ Unicamente in base a dati relativi a motori sperimentali. Non vi è praticamente nessuna produzione di veicoli a motore a miscela povera.

23. Le no di emissione A,B, C e D comprendono limiti di emissione non solo per NO_x ma anche per gli idrocarburi (HC) ed il monossido di carbonio (CO). Le valutazioni estimative di emissione di tali inquinanti, in relazione al riferimento ECE R.15.04, sono date nella tabella 4.

Tabella 4: Riduzioni estimative delle emissioni di HC e di CO da parte di autovetture private a benzina secondo varie tecniche

Norme		Riduzione di HC (%)	Riduzione di CO (%)
B.	a)	30 - 40	50
	b)	50 - 60	40-50
	c)	70 - 90	70-90
C.		90	90
D.		90	90

24. Le attuali autovetture diesel possono soddisfare alle esigenze di emissione di NO_x stabilite dalle norme A, B e C. Le rigorose esigenze relative all'emissione di particelle nonché i limiti rigorosi, per quanto riguarda NO_x, della norma D implicano che le autovetture private a diesel necessiteranno di nuovi perfezionamenti, comprendenti probabilmente il controllo elettronico della pompa di alimentazione, sistemi perfezionati di iniezione di carburante, il riciclaggio dei gas di scarico e trappole per particelle. Esistono allo stato attuale solo veicoli sperimentali (Veder anche tabella 6, nota g/).

Altri veicoli utilitari leggeri (N1)

25. I metodi di lotta relativi alle autovetture private sono applicabili, ma possono variare i seguenti fattori: riduzione di NO_x, costi e tempi di avvio della produzione commerciale.

Veicoli pesanti a benzina (M2, M3, N2, N3)

26. Questo tipo di veicolo ha un 'importanza solo relativa in Europa, che va diminuendo in Europa orientale. I livelli di emissione di NO_x US 1990 e US 1991 (vedere tabella 5) potrebbero essere raggiunti, mediante un costo modesto, anche senza progressi tecnici importanti.

Veicoli diesel pesanti (M2, M3, N2, N3)

27. Tre norme di emissione sono riassunte nella tabella 5. Esse sono riportate nella tabella 6 per raggruppare le tecniche-motori applicabili ai veicoli diesel pesanti in funzione del potenziale di riduzione di NO_x.
La configurazione di riferimento del motore è modificata, essendovi la tendenza a sostituire i motori ad aspirazione naturale con i motori a turbocompressore. Questa tendenza incide sui valori migliorati del consumo di riferimento del carburante. Nessuna valutazione comparativa del consumo viene dunque fornita nel presente documento.

Tabella 5: Definizione delle norme di emissione

Norme	Limiti NO_x (g/kWh)	Osservazioni
I ECE R.49	18	Collaudo con 13 Modalità
II US-1990	8.0	Collaudo a condizioni transitorie
III US-1991	6.7	Collaudo a condizioni transitorie

Tabella 6: Motori diesel pesanti: tecniche, risultati di emissione a/ e costi corrispondenti al livello di emissione previsto dalle norme.

Norma	Tecnica	Riduzione estimativa di NO_x (%)	Costo di produzione supplementare (dollari E.-U. 1984)
I	Motore diesel classico attuale ad iniezione diretta	-	-
II b/	Turbocompressore + raffreddamento intermedio + sfasamento dell'iniezione (Modifica della camera di combustione e delle condutture) (I motori ad aspirazione naturale non potranno probabilmente soddisfare a questa norma)	40	115 dollari E.U. (di cui 69 dollari E.U. attribuibili alla norma NO c/
III b/	Perfezionamento delle tecniche enumerate al par.II e sfasamento di iniezione variabile e utilizzazione di sistemi elettronici	50	404 dollari E.U. (di cui 68 dollari E.U. attribuibili alla norma NO c /

a/ Un'alterazione della qualità del carburante diesel avrebbe un' influenza sfavorevole sull'emissione e potrebbe incidere sul consumo di carburante per i veicoli utilitari sia pesanti che leggeri.

b/ E' sempre necessario verificare la disponibilità , su grandezza naturale, dei nuovi componenti.

c/ La differenza si spiega con la lotta contro le emissioni di particelle ed altre considerazioni.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4965):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'11 luglio 1990.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.
Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.
Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2767):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.
Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2767/*A* - relatore sen. COLOMBO).
Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0059

LEGGE 7 gennaio 1992, n. 40.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989;

b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989;

c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989;

d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989;

e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989;

f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO
DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale finlandese sono applicate dal 1° gennaio 1988 ;

CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo

HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

L'accordo è modificato come segue .

1) è inserito l'articolo seguente :

"ARTICOLO 8 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo." ;

2) il testo dell'articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente

"1. La Comunità estende, per i prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di cui all'accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio finlandese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio finlandese.

2. In materia di prezzi la Finlandia garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio finlandese che nel mercato comune dei prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci di cui all'accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,

- l'osservanza del principio di non discriminazione,

- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,

- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto."

3) l'allegato e sostituito dall'allegato al presente protocollo .

4) la tabella di cui al protocollo n° 1 è sostituita dalla tabella seguente

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
2701	Carboni fossili , mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
ex 2704	Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite e di torba, anche agglomerati : - escluso il carbone di storta

ARTICOLO 2

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità è sostituita dalla tabella seguente

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19	--- altri
	- rivestiti di cloruro di polivinile
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	-- altri
	--- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 40 91	---- semplicemente trattati in superficie
	- rivestiti di cloruro di polivinile

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese,greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' due febbraio millenovecentottantanove.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) .
2601 11	-- non agglomerati
2601 12	-- agglomerati
2602 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
ex 2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :
	- Polveri di altoforno, polveri della bocca di altoforno
2701	Carboni fossili , mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati ; carbone di storta :
	- Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, all'esclusione di coke e semi-coke di carboni fossili per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
	- Ferromanganese :
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	- altro :
ex 7202 99	-- altre
	- Ferro-fosforo contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili ; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) , cascami lingottati di ferro o di acciaio

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n° 72.03
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
ex 7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	-- altri
	- di sezione trasversale circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio :
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo ;
7208 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa ·
7208 31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
ex 7208 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o piu ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 11	-- di spessore di 3 mm o piu
7209 12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7209 14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 21	-- di spessore di 3 mm o più
7209 22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7209 31	-- di spessore di 3 mm o più
7209 32	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo .
7209 41	-- di spessore di 3 mm o più
7209 42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7209 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
	- stagnati
ex 7210 11	-- di spessore di 0,5 mm o più .
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- semplicemente trattati in superificie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
	- semplicemente trattati in superficie o sempli-cemnte tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	zincati elettroliticamente :
ex 7210 31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39	-- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti
ex 7210 41	-- ondulati
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49	-- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60	- rivestiti di alluminio
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90	- altri
	- diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati nè rivestiti
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 11	-- laminate sulle quattre facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	-- altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7211 21	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	-- altri
ex 7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo
ex 7211 41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 49	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
ex 7212 10	- stagnati
	- latta, semplicemente trattata in superficie
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- zincati elettroliticamente

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7212 21	-- di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza sueriore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 29	-- altri ·
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 30	- zincati con altri procedimenti .
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- latta, semplicemente laccata
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 60	- placcati
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7214 20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60	- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
ex 7215 90	- altre
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 21	-- Profilati a L
7216 22	-- Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 31	-- Profilati ad U
7216 32	-- Profilati ad I
7216 33	-- Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
ex 7216 90	- altri .
	- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai inossidabili :
7218 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 90	- altri :
	- laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm :
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati .
7219 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a freddo .

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7219 31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm :
	- semplicemente laminati a caldo .
7220 11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7222 30	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 40	- Profilati :
	- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie , semiprodotti di altri acciai legati :
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 90	- altri
	- laminati a caldo od ottenuti per colata continua
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
ex 7225 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7225 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm :
ex 7226 10	- di acciai al silicio detti "magnetici" :
	- semplicemente laminati a caldo
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati a caldo
	- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
	- altri :
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo
ex 7226 92	-- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 99	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati ; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
ex 7228 10	- Barre di acciai rapidi
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	- Barre di acciai silico-manganese
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7228 60	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 70	- Profilati
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 80	- Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi uniti , profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7301 10	- Palancole

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
ex 7302 10	- Rotaie
	- altre che conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20	- Traverse
ex 7302 40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
	- laminate
ex 7302 90	- altre
	Controrotaie

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO
DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato, e,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale austriaca sono applicate dal 1° gennaio 1988 ;

CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio .

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo ;

HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

L'accordo è modificato come segue :

1) è inserito l'articolo seguente :

"ARTICOLO 9 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo." ;

2) il testo dell'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

"1. La Comunità estende, per i prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di cui all'accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio austriaco, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio austriaco.

2. In materia di prezzi l'Austria garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio austriaco che nel mercato comune dei prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci di cui all'accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione :

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,

- l'osservanza del principio di non discriminazione,

- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,

- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto."

3) l'allegato è sostituito dall'allegato al presente protocollo ;

4) la tabella di cui al protocollo n° 2 è sostituita dalla tabella seguente

N° della tariffa doganale austriaca	Designazione delle merci
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo :
10	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
20	- Ligniti agglomerate

ARTICOLO 2

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità è sostituita dalla tabella seguente :

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica :
	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
ex 7210 70 19	--- altri :
	- rivestiti di cloruro di polivinile
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti .
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche :
	-- altri :
	--- di larghezza superiore a 500 mm :
ex 7212 40 91	---- semplicemente trattati in superficie :
	- rivestiti di cloruro di polivinile

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese,greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' sedici febbraio millenovecentottantanove.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
2601 11	-- non agglomerati
2601 12	-- agglomerati
2602 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
ex 2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :
	- Polveri di altoforno, polveri della bocca di altoforno
2701	Carboni fossili ; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati , carbone di storta :
	- Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, all'esclusione di coke e semi-coke di carboni fossili per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe .
	- Ferromanganese .
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	- altro :
ex 7202 99	-- altre :
	- Ferro-fosforo contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili ; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) , cascami lingottati di ferro o di acciaio

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n° 72.03
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati :
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio .
ex 7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	-- altri
	- di sezione trasversale circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio :
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati nè rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .
7208 31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
ex 7208 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 11	-- di spessore di 3 mm o più
7209 12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7209 14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 21	-- di spessore di 3 mm o più
7209 22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 31	-- di spessore di 3 mm o più
7209 32	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 41	-- di spessore di 3 mm o più
7209 42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7209 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
	- stagnati :
ex 7210 11	-- di spessore di 0,5 mm o più :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm :
	- semplicemente trattati in superificie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati elettroliticamente :
ex 7210 31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39	-- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti :
ex 7210 41	-- ondulati :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49	-- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60	- rivestiti di alluminio
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90	- altri
	- diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti ·
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 11	-- laminate sulle quattre facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	-- altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7211 21	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	-- altri
ex 7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo :
ex 7211 41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 49	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
ex 7212 10	- stagnati :
	- latta, semplicemente trattata in superficie
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- zincati elettroliticamente :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7212 21	-- di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .
	- di larghezza sueriore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 29	-- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 30	- zincati con altri procedimenti :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- latta, semplicemente laccata
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 60	- placcati
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7214 20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60	- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati :
ex 7215 90	- altre
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati ·
7216 10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm :
7216 21	-- Profilati a L
7216 22	-- Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm .
7216 31	-- Profilati ad U
7216 32	-- Profilati ad I
7216 33	-- Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
ex 7216 90	- altri .
	- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai inossidabili :
7218 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 90	- altri
	- laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm .
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati :
7219 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7219 31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm :
	- semplicemente laminati a caldo :
7220 11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7222 30	- altre barre :
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 40	- Profilati :
	- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie , semiprodotti di altri acciai legati :
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 90	- altri
	- laminati a caldo od ottenuti per colata continua
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
ex 7225 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7225 90	- altri :
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm :
ex 7226 10	- di acciai al silicio detti "magnetici" :
	- semplicemente laminati a caldo
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati a caldo
	- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
	- altri
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo
ex 7226 92	-- semplicemente laminati a freddo :
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 99	-- altri ·
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati . barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati .
ex 7228 10	- Barre di acciai rapidi :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	- Barre di acciai silico-manganese
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7228 60	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 70	- Profilati
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 80	- Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi uniti . profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7301 10	- Palancole

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
ex 7302 10	- Rotaie :
	- altre che conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20	- Traverse
ex 7302 40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio :
	- laminate
ex 7302 90	- altre
	- Controrotaie

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione Svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale svizzera sono applicate dal 1° gennaio 1988 ,

CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo ,

HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

L'accordo è modificato come segue

1) è inserito l'articolo seguente :

"ARTICOLO 9 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo."

2) l'allegato è sostituito dall'allegato al presente protocollo.

ARTICOLO 2

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità è sostituita dalla tabella seguente

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica :
	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare ·
ex 7210 70 19	--- altri .
	- rivestiti di cloruro di polivinile
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti ·
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	-- altri
	--- di larghezza superiore a 500 mm .
ex 7212 40 91	---- semplicemente trattati in superficie
	- rivestiti di cloruro di polivinile

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' venti marzo millenovecentottantanove.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
2601 11	-- non agglomerati
2601 12	-- agglomerati
2602 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
ex 2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :
	- Polveri di altoforno, polveri della bocca di altoforno
2701	Carboni fossili , mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati ; carbone di storta :
	- Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, all'esclusione di coke e semi-coke di carboni fossili per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe :
	- Ferromanganese :
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	- altro :
ex 7202 99	-- altre :
	- Ferro-fosforo contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili ; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) , cascami lingottati di ferro o di acciaio

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n° 72.03
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :
ex 7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	-- altri
	- di sezione trasversale circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio .
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo :
7208 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7208 31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
ex 7208 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 11	-- di spessore di 3 mm o più
7209 12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7209 14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 21	-- di spessore di 3 mm o più
7209 22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .
7209 31	-- di spessore di 3 mm o più
7209 32	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :
7209 41	-- di spessore di 3 mm o più
7209 42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7209 90	- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti .
	- stagnati .
ex 7210 11	-- di spessore di 0,5 mm o più :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm :
	- semplicemente trattati in superificie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemnte tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati elettroliticamente .
ex 7210 31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39	-- altri - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti
ex 7210 41	-- ondulati - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49	-- altri - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60	- rivestiti di alluminio :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90	- altri .
	- diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti ·
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .
7211 11	-- laminate sulle quattre facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	-- altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo .

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7211 21	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	-- altri
ex 7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo
ex 7211 41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 49	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
ex 7212 10	- stagnati :
	- latta, semplicemente trattata in superficie
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- zincati elettroliticamente :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7212 21	-- di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza sueriore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 29	-- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 30	- zincati con altri procedimenti :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- latta, semplicemente laccata
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie :
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 60	- placcati :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7214 20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60	- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
ex 7215 90	- altre :
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 21	-- Profilati a L
7216 22	-- Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 31	-- Profilati ad U
7216 32	-- Profilati ad I
7216 33	-- Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
ex 7216 90	- altri .
	- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai inossidabili :
7218 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 90	- altri
	- laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7219 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a freddo :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7219 31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo
7220 11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7222 30	- altre barre :
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 40	- Profilati :
	- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie ; semiprodotti di altri acciai legati :
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 90	- altri
	- laminati a caldo od ottenuti per colata continua
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
ex 7225 20	- di acciai rapidi :
	- semplicemente laminati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7225 90	- altri :
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm :
ex 7226 10	- di acciai al silicio detti "magnetici" :
	- semplicemente laminati a caldo
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20	- di acciai rapidi :
	- semplicemente laminati a caldo
	- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
	- altri
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo
ex 7226 92	-- semplicemente laminati a freddo :
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 99	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati ; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :
ex 7228 10	- Barre di acciai rapidi :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	- Barre di acciai silico-manganese :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7228 60	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 70	- Profilati
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 80	- Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi uniti , profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7301 10	- Palancole

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
ex 7302 10	- Rotaie
	- altre che conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20	- Traverse
ex 7302 40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio .
	- laminate
ex 7302 90	- altre .
	- Controrotaie

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E IL REGNO DI SVEZIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato, e

IL REGNO DI SVEZIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale svedese sono applicate dal 1° gennaio 1988 ;

CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo ;

HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

L'accordo è modificato come segue

1) è inserito l'articolo seguente

"ARTICOLO 9 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo."

2) il testo dell'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

"1. La Comunità estende, per i prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di cui all'accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio svedese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio svedese.

2. In materia di prezzi la Svezia garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio svedese che nel mercato comune dei prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci di cui all'accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,

- l'osservanza del principio di non discriminazione,

- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,

- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto." ;

3) l'allegato è sostituito dall'allegato al presente protocollo.

ARTICOLO 2

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità è sostituita dalla tabella seguente

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19	--- altri :
	- rivestiti di cloruro di polivinile
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	-- altri
	--- di larghezza superiore a ,500 mm
ex 7212 40 91	---- semplicemente trattati in superficie
	- rivestiti di cloruro di polivinile

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese,greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' dodici aprile millenovecentottantanove

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
-2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) .
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
2601 11	-- non agglomerati
2601 12	-- agglomerati
2602 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco ·
ex 2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :
	- Polveri di altoforno, polveri della bocca di altoforno
2701	Carboni fossili , mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati ; carbone di storta :
	- Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, all'esclusione di coke e semi-coke di carboni fossili per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
	- Ferromanganese
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	- altro
ex 7202 99	-- altre
	- Ferro-fosforo contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili ; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) , cascami lingottati di ferro o di acciaio

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n° 72.03
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
ex 7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	-- altri
	- di sezione trasversale circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7208 31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
ex 7208 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .
7209 11	-- di spessore di 3 mm o più
7209 12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7209 14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 21	-- di spessore di 3 mm o più
7209 22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7209 31	-- di spessore di 3 mm o più
7209 32	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :
7209 41	-- di spessore di 3 mm o più
7209 42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7209 90	- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
	- stagnati
ex 7210 11	-- di spessore di 0,5 mm o più .
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm :
	- semplicemente trattati in superificie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemnte tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati elettroliticamente
ex 7210 31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39	-- altri - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti :
ex 7210 41	-- ondulati : - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49	-- altri - semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60	- rivestiti di alluminio :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90	- altri
	- diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 11	-- laminate sulle quattre facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	-- altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7211 21	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	-- altri
ex 7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo :
ex 7211 41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 49	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
ex 7212 10	- stagnati :
	- latta, semplicemente trattata in superficie
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- zincati elettroliticamente :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7212 21	-- di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza sueriore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 29	-- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplice-mente trattati in superficie
ex 7212 30	- zincati con altri procedimenti :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- latta, semplicemente laccata
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 60	- placcati :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplice-mente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7214 20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60	- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
ex 7215 90	- altre
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati :
7216 10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 21	-- Profilati a L
7216 22	-- Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 31	-- Profilati ad U
7216 32	-- Profilati ad I
7216 33	-- Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
ex 7216 90	- altri
	- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai inossidabili :
7218 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 90	- altri :
	- laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati :
7219 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a freddo :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7219 31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo
7220 11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7222 30	- altre barre :
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 40	- Profilati :
	- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie ; semiprodotti di altri acciai legati :
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 90	- altri
	- laminati a caldo od ottenuti per colata continua.
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
ex 7225 20	- di acciai rapidi :
	- semplicemente laminati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7225 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
ex 7226 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
	- semplicemente laminati a caldo
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati a caldo
	- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
	- altri
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo
ex 7226 92	-- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 99	-- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai légati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati ; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :
ex 7228 10	- Barre di acciai rapidi :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	- Barre di acciai silico-manganese :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7228 60	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 70	- Profilati
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate.
7228 80	- Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi uniti ; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7301 10	- Palancole

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
ex 7302 10	- Rotaie
	- altre che conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20	- Traverse
ex 7302 40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
	- laminate
ex 7302 90	- altre
	- Controrotaie

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO E IL REGNO DI NORVEGIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da un lato, e

IL REGNO DI NORVEGIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune e della tariffa doganale norvegese sono applicate dal 1° gennaio 1988 ,

CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ,

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo ,

HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

L'accordo è modificato come segue :

1) è inserito l'articolo seguente :

"ARTICOLO 9 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo."

2) il testo dell'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

"1. La Comunità estende, per i prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di cui all'accordo, l'applicazione dell'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle sue decisioni d'applicazione alle vendite delle imprese, soggette alla sua giurisdizione, in territorio norvegese, assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto per le forniture verso il territorio norvegese.

2. In materia di prezzi la Norvegia garantisce per quanto riguarda le forniture sia in territorio norvegese che nel mercato comune dei prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci di cui all'accordo da parte delle imprese soggette alla sua giurisdizione

- l'osservanza del divieto di concorrenza sleale,

- l'osservanza del principio di non discriminazione,

- la pubblicità dei prezzi alla partenza dal punto di parità scelto e delle condizioni di vendita,

- l'osservanza delle norme d'allineamento,

assicurando nel contempo a tal fine una trasparenza adeguata dei prezzi di trasporto."

3) l'allegato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

ARTICOLO 2

La tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità è sostituita dalla tabella seguente .

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70 19	--- altri
	- rivestiti di cloruro di polivinile
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	-- altri
	--- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 40 91	---- semplicemente trattati in superficie
	- rivestiti di cloruro di polivinile

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese,greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' diciannove aprile millenovecentottantanove.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)
2601 11	-- non agglomerati
2601 12	-- agglomerati
2602 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
ex 2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio
	- Polveri di altoforno, polveri della bocca di altoforno
2701	Carboni fossili , mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati , carbone di storta
	- Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, all'esclusione di coke e semi-coke di carboni fossili per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
	- Ferromanganese
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	- altro
ex 7202 99	-- altre
	- Ferro-fosforo contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) cascami lingottati di ferro o di acciaio

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n° 72.03
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
ex 7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	-- altri
	- di sezione trasversale circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o,di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa .

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7208 31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
ex 7208 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 11	-- di spessore di 3 mm o più
7209 12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7209 14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 21	-- di spessore di 3 mm o più
7209 22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 31	-- di spessore di 3 mm o più
7209 32	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 41	-- di spessore di 3 mm o più
7209 42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7209 90	- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
	- stagnati
ex 7210 11	-- di spessore di 0,5 mm o più :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- semplicemente trattati in superificie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemnte tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati elettroliticamente
ex 7210 31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39	-- altri .
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti :
ex 7210 41	-- ondulati
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49	-- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60	- rivestiti di alluminio :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90	- altri
	- diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati ne rivestiti
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o piu ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 11	-- laminate sulle quattre facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	-- altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7211 21	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	-- altri
ex 7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa -:
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo
ex 7211 41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio .
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazionè della latta
ex 7211 49	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
ex 7212 10	- stagnati
	- latta, semplicemente trattata in superficie
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- zincati elettroliticamente

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7212 21	-- di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza sueriore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 29	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 30	- zincati con altri procedimenti
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- latta, semplicemente laccata
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 60	- placcati
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7214 20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60	- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o piu di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
ex 7215 90	- altre
	- laminate o estrùse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 21	-- Profilati a L
7216 22	-- Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 31	-- Profilati ad U
7216 32	-- Profilati ad I
7216 33	-- Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
ex 7216 90	- altri
	- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai inossidabili
7218 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 90	- altri
	- laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7219 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7219 31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo
7220 11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 90	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7222 30	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 40	- Profilati
	- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie , semiprodotti di altri acciai legati
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 90	- altri
	- laminati a caldo od ottenuti per colata continua
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
ex 7225 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7225 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
ex 7226 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
	- semplicemente laminati a caldo
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati a caldo
	- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
	- altri
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo
ex 7226 92	-- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 99	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati , barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
ex 7228 10	- Barre di acciai rapidi
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	- Barre di acciai silico-manganese
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7228 60	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 70	- Profilati
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 80	- Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi uniti . profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7301 10	- Palancole

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
ex 7302 10	- Rotaie
	- altre che conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20	- Traverse
ex 7302 40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
	- laminate
ex 7302 90	- altre
	- Controrotaie

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

E LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO

DI DESIGNAZIONE E DI CODIFICAZIONE DELLE MERCI

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "accordo", nonché i protocolli aggiuntivi all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità,

CONSIDERANDO che la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983 nonché alcune modifiche autonome della tariffa doganale comune sono applicate dal 1° gennaio 1988 ;

CONSIDERANDO che è opportuno includere nell'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, allegato a quest'ultimo, i prodotti che per decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1983 sono stati aggiunti all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

CONSIDERANDO che, al fine di semplificare in avvenire la procedura da seguire per l'adeguamento delle specificazioni tariffarie in caso di nuove modifiche della tariffa doganale di una o delle parti contraenti, è opportuno inserire disposizioni appropriate nell'accordo ;

HANNO DECISO di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti e le modifiche da apportare all'accordo e al protocollo aggiuntivo all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

)I CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

ARTICOLO 1

accordo è modificato come segue

') è inserito l'articolo seguente :

"ARTICOLO 9 bis

In caso di modifiche alla nomenclatura della tariffa doganale di una delle parti contraenti, relative a prodotti contemplati nell'accordo, il Comitato misto puo' adattare per tali prodotti la nomenclatura tariffaria dell'accordo a dette modifiche, tenendo conto del principio che devono essere mantenuti i vantaggi derivanti dall'accordo." ;

?) l'allegato è sostituito dall'allegato al presente protocollo.

ARTICOLO 2

.a tabella di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità è sostituita dalla tabella seguente

Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica
	-- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :
ex 7210 70 19	--- altri :
	- rivestiti di cloruro di polivinile
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	-- altri
	--- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 40 91	---- semplicemente trattati in superficie
	- rivestiti di cloruro di polivinile

ARTICOLO 3

Nella dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad una eventuale revisione dell'accordo il riferimento ai "prodotti del capitolo 73 della nomenclatura di Bruxelles" è sostituito dal riferimento ai "prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese,greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, ed islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' trentuno maggio millenovecentottantanove.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
	- Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) :
2601 11	-- non agglomerati
2601 12	-- agglomerati
602 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
ex 2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio
	- Polveri di altoforno, polveri della bocca di altoforno
2701	Carboni fossili ; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 25.

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati , carbone di storta
	- Coke e semi-coke di carboni fossili e di lignite, all'esclusione di coke e semi-coke di carboni fossili per la fabbricazione di elettrodi
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe :
	- Ferromanganese
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio
	- altro
ex 7202 99	-- altre
	- Ferro-fosforo contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili ; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami) cascami lingottati di ferro o di acciaio

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n° 72.03
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati :
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio :
ex 7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare :
	- laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 19	-- altri
	- di sezione trasversale circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio
	- di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale, sbozzi per profilati, laminati od ottenuti con colata continua
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati nè rivestiti :
	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 13	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo ;
7208 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7208 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 23	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7208 31	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 32	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 33	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed eguale o inferiore a 10 mm
7208 34	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7208 35	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208 41	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
7208 42	-- altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 43	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 44	-- altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 45	-- altri, di spessore inferiore a 3 mm
ex 7208 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7209 11	-- di spessore di 3 mm o più
7209 12	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 13	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7209 14	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209 21	-- di spessore di 3 mm o più
7209 22	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 23	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 24	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7209 31	-- di spessore di 3 mm o più
7209 32	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 33	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 34	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :
7209 41	-- di spessore di 3 mm o più
7209 42	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 43	-- di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm
7209 44	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7209 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
	- stagnati :
ex 7210 11	-- di spessore di 0,5 mm o più :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm :
	- semplicemente trattati in superificie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 20	- piombati, compresì quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
	- semplicemente trattati in superficie o sempli-cemnte tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati elettroliticamente
ex 7210 31	-- di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 39	-- altri
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	- zincati con altri procedimenti :
ex 7210 41	-- ondulati :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 49	-- altri :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7210 50	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 60	- rivestiti di alluminio :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica :
	- semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 90	- altri
	- diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :
	- semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
7211 11	-- laminate sulle quattre facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 12	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 19	-- altri
	- altri, semplicemente laminati a caldo :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7211 21	-- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo
7211 22	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 29	-- altri
ex 7211 30	- semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- altri, semplicemente laminati a freddo
ex 7211 41	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
	- di larghezza superiore a 500 mm
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 49	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 90	- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :
ex 7212 10	- stagnati
	- latta, semplicemente trattata in superficie
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- zincati elettroliticamente

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7212 21	-- di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	- di larghezza sueriore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 29	-- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 30	- zincati con altri procedimenti
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	- latta, semplicemente laccata
	altri, di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
ex 7212 50	- altrimenti rivestiti che argentati, dorati, platinati o smaltati, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7212 60	- placcati
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7214 20	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 30	- di acciai automatici
7214 40	- altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
7214 50	- altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
7214 60	- altre, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati :
ex 7215 90	- altre
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 10	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 21	-- Profilati a L
7216 22	-- Profilati a T
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 31	-- Profilati ad U
7216 32	-- Profilati ad I
7216 33	-- Profilati ad H
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
ex 7216 90	- altri
	- laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai inossidabili :
7218 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 90	- altri
	- laminati od ottenuti per colata continua
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7219 11	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 23	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 24	-- di spessore inferiore a 3 mm
	- semplicemente laminati a freddo :

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7219 31	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm
ex 7219 90	- altri :
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm :
	- semplicemente laminati a caldo
7220 11	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 12	-- di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 20	- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 90	- altri :
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7222 10	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7222 30	- altre barre :
	- laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 40	- Profilati :
	- semplicemente laminati o estrusi a caldo, anche semplicemente placcati
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie ; semiprodotti di altri acciai legati
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 90	- altri
	- laminati a caldo od ottenuti per colata continua
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :
7225 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
ex 7225 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
ex 7225 90	- altri
	- semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
ex 7226 10	- di acciai al silicio detti "magnetici"
	- semplicemente laminati a caldo
	- altri, di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 20	- di acciai rapidi
	- semplicemente laminati a caldo
	- semplicemente laminati a freddo, di larghezza superiore a 500 mm
	- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
	- altri
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo
ex 7226 92	-- semplicemente laminati a freddo
	- di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 99	-- altri
	- di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
	- di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente placcati
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228	Barre e profilati di altri acciai legati ; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :
ex 7228 10	- Barre di acciai rapidi :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 20	- Barre di acciai silico-manganese :
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
ex 7228 60	- altre barre
	- laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
ex 7228 70	- Profilati
	- semplicemente laminate o estruse a caldo, anche semplicemente placcate
7228 80	- Barre forate per la perforazione
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi uniti ; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio :
7301 10	- Palancole

Codice del sistema armonizzato	Designazione delle merci
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :
ex 7302 10	- Rotaie
	- altre che conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso
7302 20	- Traverse
ex 7302 40	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio :
	- laminate
ex 7302 90	- altre
	- Controrotaie

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4866):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 giugno 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2757):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 maggio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2757/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0060

LEGGE 7 gennaio 1992, n. **41.**

Ratifica ed esecuzione del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TRATTATO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'ASSISTENZA

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una autorità giudiziaria nella Parte richiedente.

2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone detenute a fini probatori, l'informazione sui precedenti penali delle persone e sulle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nè l'esecuzione di condanne.

4. Ciascuna Parte può richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.

ARTICOLO 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Parte richiesta.

2. Tuttavia, per l'esecuzione di perquisizioni e sequestri l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso; per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza è prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.

ARTICOLO 3
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è rifiutata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;

b) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;

c) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento;

d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;

e) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se è provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.

ARTICOLO 4
INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI

1. Le Parti inviano le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorità centrali.

2. Ai fini del presente Trattato, l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Federativa del Brasile, il "Ministerio da Justica".

3. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

ARTICOLO 5
LINGUE

1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonché le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 6
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinnanzi alle autorità dell'altra Parte.

ARTICOLO 7
REQUISITI DELLA DOMANDA

1. La domanda di assistenza giudiziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'Autorità Giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonchè l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;

b) l'oggetto e il motivo della domanda;

c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti.

2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonchè, quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.

ARTICOLO 8
ESECUZIONE DELLE DOMANDE

1. Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalità, queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non può provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari.

3. Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

4. La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti può essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando ciò sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.

5. Se non è possibile espletare la domanda, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4, la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.

ARTICOLO 9
TRASMISSIONE DI ATTI E OGGETTI

1. Quando le domande di assistenza hanno ad oggetto la consegna di atti o documenti, la Parte richiesta puó consegnarne copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali.

2. Gli atti, i documenti originali e gli oggetti inviati in espletamento di una richiesta di assistenza giudiziaria devono essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.

ARTICOLO 10
NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa non meno di novanta giorni prima della scadenza del termine utile per la notificazione stessa. Tuttavia, in caso di urgenza, la Parte richiesta fa il possibile per eseguire la notificazione nel più breve termine richiesto.

2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonchè delle generalità e della qualità della persona che ha ricevuto l'atto. Se l'atto da notificare è trasmesso in due copie, la ricevuta o l'attestazione puo essere apposta sulla copia che deve essere restituita.

ARTICOLO 11
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non puo essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità previste dalla legge della Parte richiedente.

ARTICOLO 12
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA

Se la domanda ha ad oggetto la citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza. Tuttavia, quando si tratta della citazione di indiziato o imputato, la Parte richiedente deve specificare le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può [illegible] misure.

ARTICOLO 13
COMPARIZIONE DI PERSONE DETENUTE

1. Se la Parte richiedente domanda la comparizione, come testimone o ai fini di un confronto, davanti ad una sua Autorità Giudiziaria, di persona detenuta sul territorio della Parte richiesta, tale persona è trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'art. 14.

2. Il trasferimento è rifiutato:

a) se la persona detenuta non vi acconsente;

b) se il trasferimento è suscettibile di prolungare la detenzione;

c) se a giudizio delle autorità competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si oppongono all'esecuzione della misura.

3. A meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi che venga messa in libertà, la persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente.

ARTICOLO 14
IMMUNITA'

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indiziato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza nè assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non è più richiesta dall'Autorità Giudiziaria ovvero avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO 15
COMUNICAZIONE DI CONDANNE

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie Autorità Giudiziarie nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che sono residenti nel territorio della stessa.

ARTICOLO 16
PRECEDENTI PENALI

Gli estratti del casellario giudiziale necessari all'Autorità Giudiziaria della Parte richiedente per lo svolgimento di un

procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

ARTICOLO 17
SPESE

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute e le spese di viaggio e soggiorno e le indennità di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.

ARTICOLO 18
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

4. Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e portoghese entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
De Michelis

Per la Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4797):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 3 maggio 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6, 7 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2764):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 5 novembre 1991 (atto n. 2764/*A* - relatore sen. ORLANDO).

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

92G0022

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651327) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICC'
Via delle Terr

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**330.000**
- semestrale	L.	**180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**635.000**
- semestrale	L.	**350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189